SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1995.

Approvazione del programma promozionale 1996, di cui alla deliberazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero n. 68-*bis*/95 del 21 novembre 1995.

96A0727

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998», corredato delle relative note.

96A0321

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1996, n. 44.

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro «La Fenice» di Venezia;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'erogazione di contributi a favore dei soggetti colpiti dall'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonché interventi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal medesimo evento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1.

Interventi per la ricostruzione del teatro «La Fenice»

1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro «La Fenice», nonché per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - per l'anno 1996.

2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro «La Fenice» e dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1 e 2, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996/1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Acquisizione di contributi privati e pubblici

1. Il prefetto di Venezia è, altresì, autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro «La Fenice». Nella gestione dei contributi, il prefetto dovrà evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposte per le medesime finalità e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

CAPO II

Art. 3.

Interventi di urgenza e ripristino opere pubbliche danneggiate

1. Il prefetto di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, sentito il sindaco di Napoli, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il prefetto può avvalersi degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

Art. 4.

Interventi a favore delle persone danneggiate

1. Alle famiglie delle persone decedute a causa dell'evento disastroso è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, è attribuito:

a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;

b) un contributo forfettario, per componente, di lire 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita.

3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, è attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attività svolta ed ai danni subiti.

4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa rispettivamente di lire 4.300 milioni e di lire 1.200 milioni. Al relativo onere, pari complessivamente a lire 5.500 milioni, si provvede, quanto a lire 2.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550; quanto a lire 1.200 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 1.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0056

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1996, n. 45.

Disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani nonché per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente l'applicazione della normativa prevista dal nuovo codice della strada in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

Art. 2.

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1996. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0057

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1996, n. 46.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di devoluzione di quote del gettito IRPEF.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale per la Sardegna, ed in particolare l'art. 8, così come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, che indica le entrate della regione;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 56, primo comma, del menzionato statuto della regione Sardegna;

Visto il parere del consiglio regionale della regione Sardegna, espresso ai sensi del secondo comma dell'art. 56 dello statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La determinazione dell'ammontare dell'entrata prevista dall'art. 8, primo comma, lettere *a)* e *d)*, dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, spettante alla regione per il periodo 1° gennaio 1983-31 marzo 1993, è effettuata, d'intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale, prendendo a riferimento il gettito spettante per l'anno 1994.

2. La somma così determinata verrà corrisposta dal Ministero del tesoro negli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998 in ragione di un terzo per ciascun anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 122/1983, è così formulato:

«Art. 8. — Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria».

— Il testo dell'art. 56 del medesimo statuto è il seguente:

«Art. 56. — Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della consulta o del consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8 dello statuto speciale della regione Sardegna si veda in nota alle premesse.

96G0050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Portici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Portici (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da venticinque consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portici (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Basilone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Portici (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 novembre 1995, da ventidue membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 010465/Gab.EE.LL. del 25 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portici (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Basilone.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0692

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Travesio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Travesio (Pordenone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Travesio (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Dado è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Travesio (Pordenone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 novembre 1995, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Pordenone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10905/1356/Gab. del 24 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Travesio (Pordenone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Dado.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Alezio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Alezio (Lecce) ed il sindaco nella persona della sig.ra Giovanna Teresa Nisco;

Considerato che, in data 15 novembre 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Alezio (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alezio (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Giovanna Teresa Nisco.

Il citato amministratore, in data 15 novembre 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle contestuali dimissioni presentate dagli assessori tutti, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Lecce, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del rag. Salvatore Nuzzachi, con i poteri spettanti alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alezio (Lecce).

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Coreglia Antelminelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Coreglia Antelminelli (Lucca) ed il sindaco, nella persona del sig. Carlo Bambi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 39 del 17 novembre 1995, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune di Coreglia Antelminelli;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Coreglia Antelminelli (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Silvestri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Coreglia Antelminelli (Lucca) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Bambi.

Successivamente, in data 18 ottobre 1995, undici consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con la delibera n. 39 del 17 novembre 1995, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo in data 4 dicembre 1995.

Il prefetto di Lucca, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2392/13.1/11/Gab. del 14 dicembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Coreglia Antelminelli (Lucca) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Silvestri.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Lodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lodi, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da ventidue consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lodi è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Lanteri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lodi, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventidue membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Lodi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 302/13.1/Gab. del 22 dicembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lodi ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Lanteri.

Roma, 19 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Guidonia Montecelio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Di Coste è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sedici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 15397/2165/95/Gab. Serv. amm. civ. - Prot. civ. del 22 dicembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Di Coste.

Roma, 19 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Crevoladossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Crevoladossola (Verbano Cusio Ossola) ed il sindaco nella persona della sig. Mario Biggio;

Considerato che, in data 6 dicembre 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Crevoladossola (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crevoladossola (Verbano Cusio Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Biggio.

Il citato amministratore, in data 6 dicembre 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crevoladossola (Verbano Cusio Ossola).

Roma, 19 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Scalea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scalea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scalea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scalea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 dicembre 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5769/13 4/Gab del 28 dicembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scalea (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 22 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0693

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariano Irpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Oreste Calvello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 dicembre 1995, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2875/13-4/Gab. del 2 gennaio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Oreste Calvello.

Roma, 22 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovalino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) ha omesso di deliberare, nei termini prescritti, il dissesto finanziario, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 80 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Priolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna sedici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, secondo le modalità prescritte dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione della deliberazione di dissesto finanziario.

Con ordinanza del 15 maggio 1995, notificata in data 20 maggio 1995 a tutti i consiglieri, il CO.RE.CO. diffidava il consiglio comunale di Bovalino a deliberare, nel termine di venti giorni, lo stato di dissesto finanziario del comune.

Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo - sezione decentrata della provincia di Reggio Calabria con provvedimento n. 7165 dell'8 settembre 1995 nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, deliberava il dissesto finanziario in data 9 ottobre 1995.

Nel lasso di tempo intercorrente tra la data di nomina del commissario «ad acta» e la delibera di dissesto dal medesimo adottata, il consiglio comunale con provvedimento del 10 settembre 1995 dichiarava il dissesto. L'atto veniva annullato dal CO.RE.CO. per incompetenza dell'organo deliberante, atteso che era già stato nominato il commissario «ad acta».

Contro il provvedimento di annullamento del CO.RE.CO. il consiglio comunale interponeva ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale che rigettava l'istanza di sospensione.

La situazione suesposta ha concretizzato l'ipotesi di omissione della deliberazione di dissesto prevista dall'art. 80 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e, pertanto, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo il prefetto di Reggio Calabria ha iniziato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Bovalino.

Considerato che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'adozione della delibera di dissesto finanziario venendo meno ad un preciso adempimento normativo, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Priolo.

Roma, 24 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Isolabella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Isolabella (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Pietro Delmastro;

Considerato che il predetto amministratore, con decreto del Ministro dell'interno del 30 dicembre 1995, è stato rimosso dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Isolabella (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isolabella (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Delmastro.

Il citato amministratore, con decreto ministeriale del 30 dicembre 1995, è stato rimosso dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la rimozione del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isolabella (Torino).

Roma, 22 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0701

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como) ed il sindaco nella persona del dott. Eudo Dordi;

Considerato che, in data 1° dicembre 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lanzo d'intelvi (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Eudo Dordi.

Il citato amministratore, in data 1° dicembre 1995, ha presentato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della revoca, in data 7 dicembre 1995, da parte del sindaco, della fiducia accordata ai due assessori, tra cui il vicesindaco, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Como, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dottor Domenico Tuosto, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como).

Roma, 22 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0702

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1996.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio. (Ordinanza n. 2420).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1996 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 gennaio 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 gennaio 1997 lo stato di emergenza nel comune di Corniglio (Parma) interessato da un nuovo movimento franoso di eccezionale gravità in località «La Lama»;

Vista l'ordinanza n. 2396 del 20 dicembre 1994 con la quale si disponevano interventi volti a fronteggiare il movimento franoso;

Considerato che, malgrado gli interventi realizzati con l'ordinanza n. 2396 del 20 dicembre 1994, tale movimento franoso si è ulteriormente riattivato distruggendo la quasi totalità delle opere realizzate, lesionando una casa di civile abitazione, distruggendo una parte di foresta demaniale e minacciando l'incolumità di 50 edifici abitativi nonché di 5 stabilimenti per la lavorazione del prosciutto ed il cimitero comunale;

Vista la nota prot. n. 5/P.C. in data 16 gennaio 1996 con la quale il prefetto di Parma ha quantificato in lire 1.800 milioni il fabbisogno per l'attuazione del piano di emergenza predisposto dalla prefettura;

Vista la nota n. GBO/96/289 in data 8 gennaio 1996 della regione Emilia-Romagna - Assessorato territorio, con la quale si comunica che la sistemazione del movimento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio assume carattere prioritario nel quadro degli interventi di carattere idrogeologico da finanziare con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1995, n. 438, art. 1-*septies*;

Visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 12 gennaio 1996 dal comitato tecnico scientifico all'uopo operante per conto della regione Emilia-Romagna, al quale ha partecipato anche un rappresentante del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, da cui risulta la situazione di grave pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Visto l'elaborato progettuale relativo all'ipotesi di intervento datato 24 gennaio 1996 predisposto dalla regione Emilia-Romagna - Servizio provinciale difesa del suolo, dal quale risulta un costo di lire 4.600 milioni;

Visti gli esiti della riunione effettuata presso la prefettura di Parma in data 19 gennaio 1996 dal Sottosegretario di Stato per la protezione civile con il prefetto di Parma ed il presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna;

Considerato che, in relazione all'urgenza e nelle more della ripartizione dei fondi di cui all'art. 1-*septies* della legge 27 ottobre 1995, n. 438, la copertura finanziaria dell'intero fabbisogno necessario per realizzare le opere ipotizzate pari a lire 4.600 milioni può essere assunta sul capitolo 7615, rubrica 6, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1996, dovrà essere reintegrato, per pari importo, in sede di ripartizione dei fondi di cui alla citata legge;

Attesa, pertanto, la necessità di consentire al prefetto di Parma l'attuazione del piano d'emergenza ed alla regione Emilia-Romagna di realizzare in via d'urgenza le opere volte alla riduzione della situazione di rischio, nuovamente incombente in località «La Lama» del comune di Corniglio;

Vista la relazione predisposta dal Dipartimento protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle attività di assistenza e soccorso ai soggetti minacciati dal movimento franoso nel comune di Corniglio il prefetto di Parma è delegato ad adottare tutti i provvedimenti connessi all'attivazione del piano di emergenza all'uopo predisposto.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 1.800 milioni da porre a carico del capitolo 7615, della rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1996.

2. La predetta somma è assegnata al prefetto di Parma con l'osservanza, ai fini della rendicontazione dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 3.

Per l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare la situazione di rischio esistente in località «La Lama» del comune di Corniglio, la regione Emilia-Romagna è autorizzata alla spesa di lire 4.600 milioni a valere sui fondi di cui all'art. 1-*septies* della legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Art. 4.

La suddetta spesa di lire 4.600 milioni è posta a carico del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per l'anno finanziario 1996.

Tale importo sarà reintegrato ad avvenuta ripartizione dei fondi di cui all'art. 1-*septies* della legge 27 ottobre 1995, n. 438. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà all'erogazione delle somme di cui agli articoli 2 e 3 mediante una prima anticipazione pari al 50% degli importi finanziati e per la rimanente parte su documentata richiesta rispettivamente del prefetto di Parma e del presidente della regione Emilia-Romagna con attestazione di avere esaurito le somme anticipate.

Art. 6.

Le opere di cui all'art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e per l'affidamento e l'esecuzione delle stesse sono applicabili le disposizioni derogatorie di cui alla precedente ordinanza n. 2396 del 20 dicembre 1994, che restano integralmente confermate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Presidente: DINI

96A0703

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 1996.

Differimento della data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte di appello di Trento in Bolzano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995 con il quale l'entrata in funzione della sezione distaccata della corte di appello di Trento con sede in Bolzano, già fissata con decreto ministeriale 2 giugno 1995 per il 2 ottobre 1995, è stata differita al 1° febbraio 1996;

Vista la nota del 15 gennaio 1996 con la quale il Presidente della corte di appello di Trento segnala l'impossibilità di rispettare la data designata, sia perché i locali destinati ad accogliere gli uffici necessitano di ulteriori adattamenti, sia per la difficoltà di concludere le procedure per la nomina dei magistrati designati a ricoprire gli organici della sezione distaccata di corte di appello di Bolzano;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire ulteriormente la data di inizio del funzionamento della predetta sezione distaccata di corte di appello;

Decreta:

La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte di appello di Trento con sede in Bolzano e della relativa procura generale, del tribunale di sorveglianza di Bolzano, del tribunale per i minorenni di Bolzano e della relativa procura della Repubblica, già fissata con decreto ministeriale 2 giugno 1995 per il 2 ottobre 1995 e differita con decreto ministeriale 28 settembre 1995 al 1° febbraio 1996, e ulteriormente differita al 1° aprile 1996.

Roma, 25 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0712

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano;

Vista la delibera del 25 settembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 7, 8, 9, 12, 14 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 1, 3, 7, 8, 9, 12, 14 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, come modificati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 settembre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

Denominazione

Comma 1.

La Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, di seguito chiamata anche Fondazione è ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato *Essa è la continuazione storica e giuridica della Cassa di risparmio di Savigliano, istituita dall'amministrazione del Monte di Pietà di Savigliano, approvata con regio decreto 28 dicembre 1858. Il Monte di Pietà fu fondato con l'atto 29 dicembre 1612 con cui la Confraternita della Misericordia di Savigliano, sorta nel XVI secolo, accettò, con le obbligazioni inerenti, il lascito del conte Giovanni Francesco Cravetta La Cassa di risparmio di Savigliano ha conferito* l'azienda bancaria alla «Banca Cassa di risparmio di Savigliano S.p.a.», indicata anche semplicemente Banca C.R.S. S.p.a., a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 ed in conformità con il progetto approvato dal Ministro del tesoro con decreto n. 436209 del 20 dicembre 1991.

(Omissis)

Art. 3.

Scopi

Comma 1.

Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione contribuisce allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale della collettività. A tal fine persegue scopi di interesse generale e di utilità sociale.

Comma 2

La Fondazione in particolare persegue e promuove i seguenti scopi e finalità

a) *l'assistenza, la beneficenza e la tutela delle categorie più deboli, favorendo la loro promozione sociale, educativa ed economica,*

b) *l'arte e la cultura mediante l'acquisizione, la conservazione, il restauro di monumenti, di opere d'arte e di beni di valore storico e culturale, al fine di valorizzarli e di diffonderne la conoscenza;*

c) *la diffusione della cultura, dell'informazione, dell'istruzione e delle attività di apprendimento,*

d) *l'assistenza sanitaria attraverso interventi che privilegino la crescita qualitativa del servizio,*

e) *la promozione di attività ricreative e sportive,*

f) *la tutela dell'ambiente e del paesaggio, al fine di favorirne la valorizzazione e la conservazione;*

g) *la promozione di progetti per la realizzazione di infrastrutture nel settore dei servizi pubblici*

Comma 3

I proventi di natura straordinaria acquisiti dalla Fondazione non destinati alla riserva di cui al quarto comma dell'art. 14 ovvero a finalità gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per strutture stabili *attinenti all'istruzione*, all'arte ed alla sanità.

(Omissis).

Art 7

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 2.

I consiglieri, da scegliersi tra i cittadini residenti nel comune di Savigliano da almeno tre anni, con esclusione di quelli di cui alla successiva lettera *d)*, vengono nominati come segue

(Omissis).

c) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

d) due dalle amministrazioni dei comuni, non capoluogo di provincia, sedi di filiali della Banca C R.S S p a., a turno *tra* di loro, ... *(Omissis).*

(Omissis).

f) uno cooptato dal consiglio di amministrazione

Comma 3.

I componenti l'organo di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente

Comma 4

I consiglieri non rappresentano gli enti dai quali sono stati nominati, non possono essere vincolati da mandati né possono essere revocati dagli enti che li hanno nominati

Comma 5.

La carica di componente il consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di amministratore o sindaco degli enti dai quali proviene il diritto di nomina.

Comma 6

Il consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno, tra i consiglieri residenti nel comune di Savigliano da almeno tre anni, il presidente ed il vice presidente

Comma 7

I membri del consiglio di amministrazione non devono versare in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n 350, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

Art. 8.

Durata - Decadenza

(Omissis)

Comma 2

Ai componenti il consiglio scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina è demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.

Comma 3.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, .. *(Omissis)* ... i loro predecessori. *Quando cambia l'ente che deve provvedere alla nomina rispetto all'ente che ha provveduto alla nomina originaria, il membro nominato per le cause di cui al periodo precedente resta in carica per tutto il tempo previsto dal primo comma. Qualora l'ente deputato alla nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta, la nomina stessa è demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.*

(Omissis)

Art 9.

Poteri del consiglio

(Omissis).

Comma 3

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da persone competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento Le commissioni devono essere presiedute da un membro del consiglio di amministrazione

Art 12

Collegio sindacale

Comma 1

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci . *(Omissis)* del codice civile. Ad essi si applicano le norme di cui al settimo comma dell'art 7.

(Omissis)

Comma 5

I sindaci restano in carica tre anni e sono confermabili

Comma 6

Ai componenti il collegio sindacale scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina è demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione

Comma 7

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori Qualora l'ente deputato alla nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta, la nomina stessa è demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.

Comma 8.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Comma 9.

In materia di incompatibilità e di obbligazioni dei sindaci, si applicano le disposizioni di legge.

Comma 10.

La carica di componente il collegio sindacale è incompatibile con quella di amministratore o sindaco degli enti dai quali proviene il diritto di nomina.

Comma 11.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 14.

Bilancio

(Omissis).

Comma 4.

L'ente finché mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota di proventi derivanti dalla partecipazione nella società stessa, determinandola in misura non inferiore al 10% dei proventi stessi. Tale riserva sara investita in titoli emessi dalla società bancaria stessa o in titoli ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

(Omissis).

Comma 4.

Alla cessazione del mandato del primo dei due consiglieri nominati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, la corrispondente nomina sarà effettuata a sensi dell'art. 7, secondo comma, lettera f).

Comma 5.

Agli amministratori in carica alla data di approvazione del presente statuto non si applicano le norme di cui all'art. 7, terzo e quinto comma.

Comma 6.

Ai sindaci in carica alla data di approvazione del presente statuto non si applica la norma di cui all'art. 12, decimo comma.

96A0709

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 gennaio 1996.

Approvazione del nuovo modello denominato 3/A, con relative istruzioni, da utilizzare per le comunicazioni all'ISVAP di partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1982, n 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 12 agosto 1992, n 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, con il quale è stato approvato il modello, denominato 1/A, con le relative istruzioni, in conformità al quale debbono essere effettuate le comunicazioni di cui all'art 9, primo comma, della citata legge n. 20/1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1993, con il quale è stato approvato un nuovo modello, denominato 2/A, con le relative istruzioni, in conformità al quale devono essere effettuate le comunicazioni di cui all'art 9, primo comma, della citata legge n. 20/1991;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1993, con il quale è stato approvato il nuovo quadro *D* del modello 2/A sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96 CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, ed in particolare l'art. 114, lettera *b)*, riguardante modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, per quanto attiene l'obbligo della comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di imprese di assicurazione;

Vista la nota dell'ISVAP n. 550560 del 27 giugno 1995, con il quale è stato trasmesso un nuovo modello denominato 3/A, con relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazione, che integra e modifica il citato modello 2/A in relazione alle nuove disposizioni;

Decreta:

È approvato il modello denominato 3/A, con le relative istruzioni, allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, che sostituisce il precedente modello 2/A e relative istruzioni, in conformità al quale debbono essere effettuate le comunicazioni di cui all'art. 9 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991, modificata dall'articolo 114, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995, già richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: CLÒ

MOD 3A

RISERVATO ALL'ISVAP			
data G G M M A A	N. protocollo	data raccomandata G G M M A A	codice impresa partecipata

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — Quadro E

N. azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. totale degli effettivi proprietari

N. azioni e quote complessivamente possedute con diritto di voto

N. azioni e quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni e quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — Quadro F

N. azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto

N. azioni e quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni e quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni e quote con diritto di voto — % rispetto al n. azioni e quote rappresentanti il capitale sociale al netto dei titoli senza diritto di voto

N. azioni e quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al n. azioni e quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni e quote totali possedute con diritto di voto indipendentemente dalla titolarità di tale diritto — % rispetto al n. azioni e quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto al netto dei titoli senza diritto di voto

DICHIARAZIONE

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991 e successive modificazioni e integrazioni le azioni o quote possedute - direttamente o per il tramite di società controllate fiduciarie o per interposta persona

☐ comportano ☐ comportano, tramite sindacato di voto che complessivamente possiede il . % delle azioni ordinarie o quote,

☐ comportano, tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori,

il controllo dell'impresa di assicurazione

☐ rappresentano una partecipazione qualificata ☐ non configurano alcuna delle precedenti ipotesi

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data della dichiarazione

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

[B][C][D][E][F] N. fogli G H I

Indirizzo CAP

N. fogli complessivi

EVENTUALI OSSERVAZIONI

ISVAP

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Istruzioni per la compilazione del modello 3/A di cui all'art. 9 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992 e dall'art. 114, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

Soggetti tenuti all'invio

Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge n. 20/1991, utlizzando il modello 3/A, i soggetti di seguito indicati aventi sede legale o residenza in Italia o all'estero e precisamente:

a) i soggetti che acquistano o sottoscrivono direttamente azioni o quote di imprese di assicurazione;

b) le società fiduciarie e le persone interposte, alle quali formalmente si intestino le anzidette azioni o quote;

c) il fiduciante e l'interponente, quali titolari effettivi dei diritti sub *a)*;

d) il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, quando sia ad essi riservato il diritto di voto;

e) il riportatore ed il riportato;

f) il depositario di azioni o quote, quando possa discrezionalmenteesercitare il diritto di voto;

g) i soggetti in posizione di controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/1992, rispetto a quelli obbligati in proprio alla comunicazione.

Oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile il controllo si considera esistente anche quando un soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Alla luce delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 90/1992, nel caso in cui sussista un sindacato di voto è considerato controllante il soggetto che, per effetto del patto di sindacato, disponga della maggioranza dei diritti di voto ovvero abbia il potere di imporre la nomina o revoca della maggioranza degli amministratori. In tal caso, peraltro, assumono la qualifica di controllanti l'impresa di assicurazione anche coloro che controllano direttamente o indirettamente il suddetto soggetto aderente al patto di sindacato.

All'interno del sindacato, si considererà pertanto controllante il soggetto che, in virtù delle clausole previste nell'accordo e indipendentemente dalle azioni o quote da ciascun azionista possedute, si avvantaggi in via esclusiva della disponibilità dei voti sindacati agli effetti di cui all'art. 10, comma 2. In assenza di clausole esplicite si considererà controllante, salvo prova contraria, il soggetto che disponga della maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto sindacati. Potranno, in relazione alle circostanze di fatto, essere considerati controllanti i due soggetti che siano gli unici partecipanti al sindacato e detengano pari potere di voto.

Sono, inoltre, rilevanti, per ogni effetto previsto dall'art. 9 e dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 20/1991, anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di società che siano poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa assicurativa. In tali casi troveranno integralmente applicazione i suddetti criteri interpretativi, in materia di sindacati di voto diretti nella società assicurativa. Resta comunque fermo il controllo indiretto nell'impresa assicurativa autonomamente configurabile ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Sono, altresì, tenute ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 le società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliari per le partecipazioni detenute dai fondi stessi.

La comunicazione deve essere effettuata quando la partecipazione, tenuto conto delle azioni o quote con diritto di voto, con esclusione di quelle per le quali il dichiarante è privato di tale diritto, ha superato il limite del 5% del capitale sociale sottoscritto, determinato al netto delle azioni o quote senza diritto di voto.

Ai fini del calcolo della percentuale di rilevanza si tiene conto anche delle azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché possedute a titolo di pegno, di usufrutto o di deposito quando vi acceda il diritto di voto.

Le azioni oggetto di riporto dovranno essere considerate tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Il termine di trenta giorni per la comunicazione, decorre dalla data di perfezionamento — secondo la disciplina civilistica — dell'atto di assunzione della partecipazione rilevante ex art. 9 della legge n. 20/1991.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

È altresì dovuta la comunicazione delle successive variazioni della partecipazione, così come disposto dall'art. 114, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, «entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale».

In ordine alle comunicazioni delle variazioni in diminuzione, si segnala che in caso di cessione in pegno, in usufrutto o in deposito di azioni o quote di imprese di assicurazione, la comunicazione è dovuta solo nell'ipotesi di perdita del diritto di voto in misura superiore al 5% o, comunque, di diminuzione complessiva al di sotto del 5%, salvo quanto previsto dal nuovo disposto del quarto comma dell'art. 10.

In caso di aumento di capitale sociale dell'mpresa assicurativa, la comunicazione ai sensi dell'art. 9 è dovuta da parte dell'azionista qualora, a seguito di sottoscrizione non proporzionale, si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione superiore al 5% del nuovo capitale sociale o comunque una diminuzione della partecipazione al di sotto del 5%.

Per le suddette operazioni di sottoscrizione che comportano una variazione in aumento o in diminuzione della percentuale di partecipazione di ciascun azionista, il termine di trenta giorni decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

Dalla stessa data e negli stessi termini decorre l'obbligo per la comunicazione della variazione in diminuzione da parte dell'azionista che non sottoscrive le azioni o quote di propria spettanza.

Ai soli fini statistici gli azionisti che sottoscrivano l'aumento di capitale proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta, non modificando la propria percentuale ne daranno comunicazione utilizzando il modello 3/A.

Le comunicazioni, che ai sensi del comma 1 dell'art. 9 devono essere effettuate alle imprese di assicurazione e all'ISVAP, si considerano eseguite nel giorno della consegna o della spedizione per lettera raccomandata dell'apposito modello.

Le società o gli enti facenti capo a società che redigano, a norma di vigenti disposizioni di legge, bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che li controlla.

In tale caso l'ultimo bilancio consolidato redatto va inviato all'Istituto (salvo che non sia stato già in precedenza trasmesso) ed il modello 3/A deve essere sottoscritto anche dalla società che detiene direttamente le azioni o quote dell'impresa di assicurazione e deve indicare tutte le società interposte tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote.

Nell'ipotesi in cui la società capogruppo non rediga bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 9 della legge n. 20/1991 può essere assolto con una comunicazione effettuata, utilizzando il modello 3/A, dal soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta, nel quadro *H* congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di adempiere ai citati obblighi in via autonoma.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dall'art. 16 della legge n. 20/1991, così come modificato dall'art. 114, lettera *h)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, per il ritardo, l'incompletezza, l'erroneità e l'omissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 9.

MODALITA DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la denominazione o ragione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

Specie	Settore di operatività
08 Società semplice	01 Aziende autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare e agricolo
51 Società per azioni	05 Assicurativo
52 Società a responsabilità limitata	06 Bancario
61 Società cooperativa a responsabilità limitata	07 Cartario ed editoriale
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata	08 Cementifero
71 Istituzioni creditizie	09 Chimico
72 Comuni, province e regioni	10 Commercio
74 Enti e società non residenti	11 Comunicazioni
14 Enti vari	12 Elettronico
	13 Finanziario
	14 Immobiliare ed edilizio
	15 Meccanico ed automobilistico
	16 Minerale e metallurgico
	17 Tessile
	18 Altri

Quadro B: IMPRESA ASSICURATIVA PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione dell'impresa assicurativa partecipata ed il relativo codice fiscale.

Numero azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto: andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché il numero delle azioni o quote con diritto di voto che compongono il capitale sociale sottoscritto.

Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Causale della comunicazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della comunicazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Comunicazione da effettuare nei casi di acquisizione o sottoscrizione che comporti il superamento del limite del 5% di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.

2. Comunicazione da effettuare nei casi in cui l'acquisizione o la sottoscrizione comporti il controllo dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20/1991.

3. Comunicazione da effettuare nei casi in cui l'acquisizione o la sottoscrizione comporti l'assunzione di una partecipazione qualificata ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 10 della legge n. 20/1991.

4. Successiva variazione in aumento della partecipazione superiore al 5%.

5. Successiva variazione in diminuzione della partecipazione superiore al 5%.

6. Variazione in diminuzione che riduce la partecipazione al 5% ovvero entro tale limite. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro *A* (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza, ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una comunicazione a proprio nome, dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 6. Tale causale dovrà essere indicata anche dall'azionista che, in fase di aumento del capitale sociale dell'impresa di assicurazione, non sottoscriva le azioni o quote di propria spettanza e la relativa partecipazione si riduca nei limiti percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 20/1991.

7. Comunicazione da effettuare nei casi di sottoscrizione di aumento del capitale sociale dell'impresa di assicurazione che determina una variazione in aumento della partecipazione superiore al 5% del capitale sociale «post-aumento» dell'impresa assicurativa.

8. Comunicazione da effettuare nei casi di sottoscrizione di aumento di capitale sociale dell'impresa di assicurazione che determina una variazione in diminuzione della partecipazione superiore al 5% del capitale sociale «post-aumento» dell'impresa assicurativa.

9. Tale causale andrà indicata per la comunicazione, ai soli fini statistici, da effettuare nei casi di sottoscrizione di aumento di capitale sociale dell'impresa di assicurazione, proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta che non determina alcuna variazione della partecipazione.

10. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri *G*, *H* ed *L*, come precisato nelle relative istruzioni.

11. Causale da utilizzare per le comunicazioni ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 20/1991 nei casi di perdita del controllo o della partecipazione qualificata nell'impresa assicurativa, conseguenti a variazioni anche per percentuali inferiori al 5%.

N.B. — Qualunque sia la causale della comunicazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di assunzione o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri *G*, *H* ed *L*.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorrono i termini di trenta giorni entro i quali devono essere eseguite le comunicazioni. In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di assunzione della partecipazione secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute direttamente e/o indirettamente si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione.

A - Compravendita in borsa o al mercato ristretto.

B - Compravendita.

C - Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi.

D - Successione o acquisizione a causa di morte.

E - Pegno.

F - Usufrutto.

G - Deposito.

H - Riporto.

I - Sottoscrizione.

L - Altro.

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote, aventi diritto di voto, che comporti l'obbligo della comunicazione. Dovrà inoltre essere indicato il numero delle azioni o quote, sempre riferite all'operazione, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: il dichiarante dovrà indicare complessivamente il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, ivi comprese quelle oggetto dell'operazione; per le azioni o quote in proprietà e oggetto di contratto di riporto il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

Numero azioni o quote complessivamente possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto, ivi comprese quelle riferite all'operazione. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute con diritto di voto ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è privato del diritto di voto.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote, aventi diritto di voto relative all'operazione che comporti l'obbligo della comunicazione, possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona. Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 10 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto complessivamente possedute, ivi comprese quelle relative all'operazione, per il tramite di società controllate, fiduciarie o di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro *H* secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate, fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

Numero azioni o quote complessivamente possedute per le quali le società controllate, fiduciarie o interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie od interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto, ivi comprese quelle relative all'operazione, anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro *G* in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privati del diritto di voto.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

Numero azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto, relative all'operazione, che comporti l'obbligo della comunicazione da parte della società fiduciaria. Andrà inoltre indicato il numero di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero totale degli effettivi proprietari: andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni o quote detenute in via fiduciaria, indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: andrà indicato, il numero di azioni o quote con diritto di voto possedute, ivi comprese quelle relative all'operazione, dalla società fiduciaria per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro *L*, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto.

Numero azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato, il numero complessivo di azioni o quote, ivi comprese quelle relative all'operazione, per le quali il diritto di voto sia esercitato da un soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria è privata del diritto di voto.

Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare devono indicare il numero di azioni o quote con diritto di voto, relative all'operazione che comporti l'obbligo della comunicazione, nonché le azioni o quote, sempre riferite all'operazione, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le medesime società devono inoltre indicare il numero delle azioni o quote complessivamente possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, ivi comprese quelle relative all'operazione, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto di voto e quelle per le quali il dichiarante sia privato di tale diritto.

Dovrà inoltre essere riportato il numero delle azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante che dovrà corrispondere alla differenza tra il numero delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto e quelle per le quali il dichiarante sia privato di tale diritto. Dovranno essere indicate anche le azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Riepilogo

Numero azioni o quote con diritto di voto andrà riportata la sommatoria del numero di azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante, alle società controllate, fiduciarie e interposte persone, per le quali il dichiarante, anche tramite i suddetti soggetti, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni o quote rispetto al numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, al netto dei titoli, senza diritto di voto.

Numero azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà riportata la sommatoria del numero azioni o quote possedute aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria in capo al soggetto dichiarante, alle società controllate, fiduciarie o interposte persone riportate nei quadri *C, D, E, F.* Dovrà inoltre essere indicata l'incidenza percentuale di tali azioni o quote con diritto di voto rispetto al numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote totali possedute con diritto di voto indipendentemente dalla titolarità di tale diritto andrà riportata la sommatoria del numero delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto di cui ai quadri *C, D, E, F,* indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata, nell'apposito riquadro, l'incidenza percentuale di tali azioni o quote sul numero di azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, al netto dei titoli, senza diritto di voto.

N.B. — Nell'ipotesi in cui le stesse azioni o quote facciano capo a diverso titolo al dichiarante ed a soggetti di cui al riquadro *D*, ovvero a più soggetti di cui al riquadro *D*, per la determinazione del numero delle azioni o quote totali possedute, le suddette azioni o quote dovranno essere computate una sola volta.

Dichiarazione

I soggetti tenuti alla compilazione del mod. 3/A devono dichiarare se le azioni o quote da essi possedute, direttamente e/o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, comportano il controllo, anche tramite sindacato di voto e tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa assicurativa, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20/1991, e successive modificazioni, nonché il possesso di una partecipazione qualificata ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 10 della legge n. 20/1991 nell'impresa di assicurazione.

In particolare, nel caso di controllo tramite sindacato di voto, dovrà essere indicata la percentuale complessiva di controllo che fa capo al sindacato medesimo.

In tale ipotesi, il dichiarante è tenuto ad allegare al modello 3/A, copia del patto stesso. Qualora detto documento sia stato già trasmesso all'ISVAP anche da parte di un altro socio aderente al patto medesimo, il dichiarante potrà fare riferimento alle comunicazioni già effettuate.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (*B, C, D, E, F*). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri *G, H* ed *L*, dovrà peraltro indicare — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono l'intera comunicazione.

N.B. — Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello, in tutte le sue parti. Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (es.: Gian Carlo o Giancarlo e non G. Carlo). I cognomi ed i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di altra natura. Le date devono essere espresse in forma numerica, per l'anno indicare le ultime due cifre (es.: 5 giugno 1995 = 05 06 95)

Il modello andrà completato con la data della comunicazione, la firma del dichiarante o del legale rappresentante ed il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale).

Quadro G ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORI AL 5% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI RIQUADRI *H* ED *L*.

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai riquadri *H* ed *L*.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, al netto delle azioni o quote, senza diritto di voto.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero di azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nel caso in cui il diritto di voto in capo a tali soggetti, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registri una variazione superiore al 5% del capitale permanendo al di sopra del suddetto limite.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (*C*), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone (*D*), ovvero per conto di altri soggetti (*E*). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *G*. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Quadro H DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE (SOLO SE È STATO RIEMPITO IL QUADRO *D*).

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro *D*, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone, tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di imprese di assicurazione.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui le azioni o quote spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro *H*, registrino una variazione superiore al 5%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto: il riquadro andrà compilato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*. Tale riquadro dovrà essere compilato una sola volta nel caso in cui saranno necessari più fogli per la descrizione dell'eventuale catena partecipativa di seguito descritta.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella corrispondente ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote dell'impresa assicurativa per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andranno barrate le rispettive caselle se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991 — è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta e/o in via indiretta tramite altri soggetti. Nel caso in cui il controllo si realizzi attraverso un patto di sindacato di voto o tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori andranno barrate le corrispondenti caselle. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e/o indiretta, anche in virtù di un patto di sindacato, si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei

successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

Andranno poi indicate le azioni o quote possedute dalla società controllata, fiduciaria o interposta persona, suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *D*.

Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio, a partire dal quadro *H1*, i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote del soggetto interposto controllato. Ove, per la segnalazione dei soggetti interposti, non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

Firma del legale rappresentante: andrà apposta la firma del legale rappresentante o di persona munita di apposita delega.

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI CON NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORI AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in cui le azioni o quote in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 5% del capitale sociale sottoscritto con esclusione delle azioni o quote senza diritto di voto.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero, quando sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore al 5% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 5%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessiva detenuta dalla società fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *L*. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

96A0687

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 dicembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 25.000.000.000 a favore della regione Puglia ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, per l'esercizio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze, dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la delibera CIPE del 19 ottobre 1993 con la quale è stato, fra l'altro, revocato il finanziamento di lire 25 miliardi — di cui alla convenzione con l'Agenzia per il Mezzogiorno n. 161/1990 — a suo tempo accordato nell'ambito del terzo piano annuale di attuazione *ex lege* n. 64/1986 per la realizzazione della diga foranea del porto di Molfetta, individuando nella regione Puglia l'ente attuatore;

Vista la successiva delibera del 13 aprile 1994 con la quale si è proceduto alla riprogrammazione del predetto finanziamento, fissando altresì il termine di cantierizzazione dei relativi lavori, successivamente prorogato con delibera dell'8 agosto 1995;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 20 dicembre 1995, con il quale viene disposto a favore della regione Puglia, per il successivo finanziamento del porto di Molfetta, il trasferimento della somma di lire 25 miliardi;

Vista la nota DAGL 1/847/Pres. 95 del 28 novembre 1995, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, autorizza ad assumere impegni, per il 1995, fino alla concorrenza delle disponibilità del cap. 7097 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma di lire 25 miliardi a favore della regione Puglia per le finalità di cui al citato decreto del Ministro del bilancio;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 25.000.000.000 è impegnata a favore della regione Puglia per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0711

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 gennaio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della mineralogia e della petrografia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Bernd Wruck;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 ottobre 1995;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della mineralogia e della petrografia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea (Diplomprufung) in mineralogia ed il dottorato in scienze naturali conseguiti in Germania dal dott. Bernd Wruck, nato a Berenbostel (Germania) il 16 settembre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1996

Il direttore: MATARAZZO

96A0705

DECRETO 12 gennaio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della fisica nucleare e subnucleare.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Winfried Leidemann;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 ottobre 1995;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della fisica nucleare e subnucleare, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea (Diplomprufung) in fisica ed il dottorato in scienze naturali conseguiti in Germania dal dott. Winfried Leidemann, nato a Koblenz (Germania) il 10 luglio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1996

Il direttore: MATARAZZO

96A0706

DECRETO 12 gennaio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della nutrizione ed alimentazione animale e della biochimica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Colin Roger Mills;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 ottobre 1995;

Considerata l'attività svolta dall'interessato presso università inglesi ed italiane;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della nutrizione ed alimentazione animale e della biochimica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Bachelor of Science» in fisiologia e biochimica degli animali da fattoria conseguito in Inghilterra dal dott. Colin Roger Mills, nato a Stourport il 13 luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1996

Il direttore: MATARAZZO

96A0707

DECRETO 12 gennaio 1996.

Idoneità di riconoscimenti già fatti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della fisica, per la partecipazione a concorsi per ricercatore nella stessa area presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la richiesta avanzata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Considerato che i requisiti richiesti per l'accesso alla professione di ricercatore sia nell'ambito universitario che negli enti di ricerca sono gli stessi e che, pertanto, esiste in questi casi identità di professione;

Decreta:

I riconoscimenti già fatti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della fisica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, sono idonei anche per la partecipazione a concorsi per ricercatore nella stessa area presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1996

Il direttore: MATARAZZO

96A0708

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Assetto programmatico in fase finale di chiusura del contratto di programma dél Gruppo Texas Instruments.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista altresì la delibera CIPI 13 ottobre 1989 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo Texas Instruments;

Vista la propria delibera 29 marzo 1990 con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie a valere sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, per la concessione delle agevolazioni al predetto programma;

Vista la delibera CIPI 28 dicembre 1993 che ha approvato il primo aggiornamento del piano progettuale del contratto Texas e ridotto da lire 964.100 milioni a lire 881.900 milioni l'onere complessivo a carico dello Stato;

Vista la delibera CIPE 11 ottobre 1994 che ha approvato il secondo aggiornamento del piano progettuale del contratto Texas e ridotto da lire 881.900 milioni a lire 843.950 milioni l'onere complessivo a carico dello Stato;

Considerato che a fronte dell'attuazione degli impegni previsti dalla delibera CIPE 11 ottobre 1994 sono stati considerati ammissibili alle agevolazioni investimenti per complessive lire 1.485.438 milioni, così ripartiti per categorie:

	Milioni di lire
A) Investimenti tecnologici industriali (di cui lire 35.718 milioni per scorte)	988.373
B) Centro di ricerca	76.256
C) Progetti di ricerca	400.104
D) Progetti di formazione per addetti industria	20.705
Totale . . .	1.485.438

Considerato altresì che il seguente onere per lo Stato — determinato secondo le modalità stabilite dalla delibera CIPI 13 ottobre 1989, ivi compresi i costi per la concessione del credito agevolato alle migliori condizioni previste dall'art. 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre ad oneri di gestione relativi alla definitiva chiusura del contratto per lire 5 miliardi — è considerato definitivo:

	Onere per lo Stato (milioni di lire)
A) Investimenti tecnologici industriali	433.492,1
B) Centro di ricerca	46.808,9
C) Progetti di ricerca	320.083,2
D) Progetti di formazione per addetti industria	18.634,5
Totale . . .	819.018,7

con una riduzione di lire 19.931,3 milioni rispetto all'onere per lo Stato previsto dalla delibera CIPE 11 ottobre 1994 in lire 843.950 milioni;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

di limitare le condizioni di applicazione dell'art. 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64, previste dall'art. 3 della delibera CIPI 13 ottobre 1989, ad una copertura massima di 8 punti percentuali della differenza fra il tasso di inflazione programmata ed il tasso di collocamento delle obbligazioni sul mercato, per una durata massima di 8 anni; il costo per lo Stato per contributi in conto interessi da concedere in applicazione del suddetto art. 10 non potrà eccedere il montante globale di lire 127.000 milioni;

di destinare alla copertura degli oneri per la gestione del contratto di programma in epigrafe la somma massima di lire 5.000 milioni, comprensiva degli impegni già assunti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno;

di acquisire alle disponibilità del Ministero del bilancio e della programmazione economica la somma di lire 19.931,3 milioni;

di destinare tale ultima somma di lire 19.931,3 milioni al finanziamento di nuovi contratti di programma a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con riferimento prioritario alla nuova iniziativa della Texas Instruments Italia S.p.a in Avezzano, per cui è già stata presentata nel giugno 1995 la richiesta di accesso alla contrattazione programmata.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 19 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 14

96A0713

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Aggiornamento del contratto di impresa con la G.T.C. - Gruppo tessile Castrovillari S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la delibera del CIPI del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1990, n. 114, con la quale è stato approvato il contratto d'impresa tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società del Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.);

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 1995 il medesimo contratto di impresa ed ha subordinato l'emissione dei provvedimenti di concessione da parte dell'Amministrazione, entro tale data, al riscatto da parte di un socio privato della quota azionaria detenuta dalla G.E.P.I. S.p.a. ed al mantenimento del livello occupazionale a regime di 555 unità;

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto nel contratto, e dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1994 la G.E.P.I. in data 4 agosto 1995 ha ceduto il proprio pacchetto azionario a soci privati;

Considerato che la G.T.C. - Gruppo tessile Castrovillari S.p.a. ha ravvisato la necessità di rielaborare il piano industriale e in conseguenza di richiedere un aggiornamento dell'originario contratto;

Preso atto della relazione istruttoria, concernente lo stato di avanzamento dei lavori, la sussistenza della validità economica-industriale del piano progettuale aggiornato e la congruità del relativo piano di copertura finanziaria, trasmessa dall'Efibanca al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato altresì che, secondo quanto riferito nella suddetta relazione, il danno subito dalla linea di produzione in data 2 aprile 1995, ha determinato il momentaneo fermo della produzione con successiva riattivazione solo parziale dell'impianto;

Tenuto conto del parere tecnico dell'Efibanca favorevole al positivo proseguimento dell'istruttoria ai benefici previsti dalla legge n. 64/1986;

Ritenuto che l'aggiornamento del piano progettuale costituisca una condizione per il raggiungimento degli obiettivi produttivi ed occupazionali ridimensionati rispetto a quelli contrattualmente previsti, attesa anche la particolare rilevanza che l'iniziativa assume nel contesto socio-economico dell'area interessata;

Su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di impresa sottoscritto in data 26 aprile 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo Polli e la GEPI, per un importo globale di L. 196,3 miliardi, così articolato:

	Miliardi di lire
A) Investimenti tecnologici industriali	166,2
(di cui per scorte)	(16,5)
B) Rete distributiva ed uffici	2,5
C) Centro di ricerca	2,9
D) Progetti di ricerca	4,3
E) Progetti di formazione	10,8
Totale . . .	186,7
Ulteriori investimenti non agevolabili	9,6
Investimenti totali . . .	196,3

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni previste dalla delibera CIPI del 12 aprile 1990, rapportati alle nuove spese attinenti il piano progettuale determinato per un importo massimo di lire 78 miliardi così articolato:

	Miliardi di lire
A) Agevolazioni per investimenti fissi industriali	62,1
B) Agevolazioni per rete distributiva ed uffici	1,8
C) Agevolazioni per centro di ricerca	2,4
D) Agevolazioni per progetti di ricerca	3,4
E) Agevolazioni per progetti di formazione	8,3
Totale agevolazioni finanziarie . . .	78,0

L'onere per lo Stato passa da 89,6 miliardi originariamente previsti a 78,0 miliardi, con un decremento di lire 11,6 miliardi.

3. L'occupazione a regime prevista ammonta a 390 unità, di cui 343 già assunti e 15 ricercatori da impiegare nel centro di ricerca.

4. Il termine per la realizzazione delle iniziative comprese nel contratto è fissato al 31 dicembre 1996 ad eccezione dei progetti di ricerca che dovranno essere realizzati entro due anni dall'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

5. Resta fermo quant'altro previsto dalle delibere del CIPI del 12 aprile 1990 e del CIPE dell'11 ottobre 1994 menzionate in premessa.

6. Il servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere alla formalizzazione della convenzione di aggiornamento del contratto di impresa con la G.T.C. - Gruppo tessile Castrovillari S.p.a. e all'emanazione, entro il 31 dicembre 1995, dei decreti di concessione delle agevolazioni, anche unico generale per tutti i provvedimenti, per gli interventi inseriti nel piano progettuale, aggiornato, atti la cui validità deve essere comunque subordinata alla registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 19 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 15

96A0714

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 1996.

Variazione alla denominazione sociale della Verona e Previdenza S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Verona Previdenza S.p.a. con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

Vista la comunicazione della Verona Previdenza S.p.a. in data 9 novembre 1995 e l'allegato verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 30 ottobre 1995, nel corso della quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale;

Approva:

La variazione della denominazione sociale di Verona Previdenza S.p.a. in «Risparmio e Previdenza S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A0715

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 1996.

Variazione alla denominazione sociale della Edera Vita S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Edera Vita S.p.a., con sede in Trento, via Mantova n. 67;

Vista la comunicazione della Edera Vita S.p.a. in data 14 novembre 1995 e l'allegato verbale dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 6 novembre 1995, nel corso della quale è stata deliberata, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale;

Approva

la variazione della denominazione sociale di Edera Vita S.p.a. in «Itas Vita S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A0716

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 31 gennaio 1996, n. S/801770.

Circolare applicativa dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, così come modificato dall'art. 4, comma terzo, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, ed in relazione al decreto ministeriale 18 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1991) relativo ai criteri di valutazione delle domande di contributo dei consorzi in oggetto, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

I consorzi interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del commercio estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I - Viale America, 341 - 00144 Roma.

La domanda andrà presentata secondo lo schema allegato 1).

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, per i consorzi agro-alimentari, lo scopo sociale esclusivo di cui al primo comma dell'art. 10 della legge n. 394/1981.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autentica degli atti consortili di modifica;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio, in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, secondo lo schema allegato 2);

c) certificato del competente tribunale, attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto economico, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (v. schema allegato 3). Si precisa che, per i consorzi turistico-alberghieri, tale distinta deve riferirsi unicamente alle spese sostenute (sia in Italia che all'estero) per l'incremento della domanda estera del settore;

f) dichiarazione del legale rappresentante, illustrativa delle voci di cui al conto economico. Al riguardo, si rappresenta la necessità che il consorzio illustri dette voci quanto più dettagliatamente possibile in relazione sia alle poste in entrata che a quelle in uscita;

g) apposita certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci, qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni;

h) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) programma di attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale o di categoria; camera di commercio; società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale una copia della domanda di contributo (e della relativa documentazione) è stata inviata al:

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Uff. II - Relaz. int.li - Ripartizione B - Roma, per i consorzi turistico-alberghieri;

2) Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Roma, per i consorzi agro-alimentari;

n) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta alla regione e da questa emessa con atto formale secondo le proprie norme statutarie, che individui il consorzio richiedente — per settore e comprensorio — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981. La richiesta del consorzio alla regione dovrà essere inoltrata per conoscenza anche a questo Ministero;

o) certificati camerali (o certificati di vigenza del tribunale) di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione al Ministero, occorrenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ai fini della certificazione antimafia, per contributi d'importo superiore a lire 50 milioni fino a 300 milioni.

Detti certificati devono riguardare:

a) il consorzio o la società consortile;

b) le aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%;

c) le aziende consorziate per conto delle quali il consorzio o la società consortile opera, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione.

I predetti certificati dovranno contenere:

quanto al punto *a)*: generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) del rappresentante legale del consorzio e di tutti i soggetti, compreso il direttore — ove nominato — che detengono, a vario titolo, i poteri di amministrazione;

quanto ai punti *b)* e *c)*: generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) dei seguenti soggetti:

per la ditta individuale. .	titolare
per la società di fatto (S.d.f.)	tutti i soci
per la società in nome collettivo (S.n.c.)	tutti i soci
per la società in accomandita semplice (S.a.s.)	socio/i, accomandatario/i
per la società per azioni (S.p.a.)	legale/i, rappresentante/i ed eventuali componenti il consiglio di amministrazione
per la società a responsabilità limitata (S.r.l.)	come per la S.p.a.

Le domande devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio p.v.; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia (quella relativa al bilancio in triplice copia).

Le domande ritardatarie, comunque pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre 1996, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1991.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario acquisire per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

FAC SIMILE DI DOMANDA
(in bollo)

Oggetto: Legge n. 394/1981 (art. 10). Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19...

Il sottoscritto consorzio................ con sede in .... (sede amministrativa.............................., sede legale..........................) tel. ...., fax .... nella persona del........................., legale rappresentante ....

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, su un totale di spese ammissibili a contributo di lire..., secondo le indicazioni di cui all'art. 2, del decreto ministeriale 18 marzo 1991 sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19..., come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e/o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver/non aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di:.. Dichiara, inoltre, che le spese relative alla realizzazione delle iniziative finanziate dai sopracitati enti sono/non sono inserite nella distinta delle spese ammissibili a contributo.

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su c/c n. ... intrattenuto presso ....;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA) n. ....

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente;

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio;

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19... comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di ....;

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19....;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole (per i consorzi agro-alimentari) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo (per i consorzi turistico-alberghieri) copia della domanda e della documentazione relativa;

12) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta ed emessa dalla regione per l'individuazione del consorzio ai sensi dell'art. 10, legge n. 394/1981;

13) documentazione per antimafia.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(da allegare a domanda di contributo in favore di consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)

Io sottoscritto... nato a ...., domiciliato in ...., nella qualità di rappresentante legale del consorzio ...., con sede in ...., iscritto al tribunale di ...., al n. ...., effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge n. 394/1981 (art. 10).

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data .... ed è regolato dallo statuto vigente del................................ Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti);

2) si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione)...
....
....;

3) il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra);

4) il consorzio, alla data di presentazione del contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese; di esse viene indicato, nell'allegato elenco, il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio (per le imprese soggette a tale obbligo) e il relativo settore di attività;

5) (ove ricorra) le seguenti imprese associate fanno parte anche di altri consorzi, e precisamente ....

6) (per i consorzi agro-alimentari) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso del 1995, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzata alla vendita sul mercato interno;

7) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e n. ... aziende associate hanno sede in detti territori;

8) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

9) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

10) (ove ricorra, per i consorzi di nuova formazione, ossia costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 304) il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO 3

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

	Importo spese (lire)	Riferimento voce bilancio (lire)
Spese di gestione		
Personale		
Consulenze e corrispettivi a terzi . .		
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio		
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge		
Organi sociali .		
Imposte		
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile. . .		
Spese promozionali		
Viaggi e missioni . .		
Partecipazione a fiere		
Indagini di mercato		
Pubblicità e pubbliche relazioni .		
Traduzioni e interpretariato		
Attività di formazione connessa con l'export		
Totale . . .		

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al ... ..%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio: (nota bene: è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposta al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia).

96A0718

CIRCOLARE 1° febbraio 1996, n. S/850438.

Circolare applicativa della legge 21 febbraio 1989, n. 83, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi per il commercio estero.

In relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992, concernenti il sostegno pubblico in favore dei consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

In considerazione del divieto del cumulo dei contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto dalla legge n. 83/1989, art. 5, comma 6, sono esclusi dal contributo ministeriale i consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, contributi sulla generalità delle spese consortili.

I consorzi, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno far pervenire la domanda di concessione del contributo, in bollo, entro il 15 maggio 1996, al seguente indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Per le domande, inoltrate a mezzo raccomandata postale, farà fede il timbro di accettazione delle PP.TT., comprovante la spedizione entro detto termine.

Alla domanda (v. fac-simile allegato 1) dovranno essere allegati i documenti nella stessa indicati.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in originale più una copia (due copie per il bilancio).

Le domande ritardatarie, pervenute comunque entro il 30 giugno 1996, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il consorzio dovrà contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione alla regione nel cui territorio ha la propria sede legale.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre 1996, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre 1996.

Con lo scopo, infine, di acquisire dati statistici, idonei a verificare l'evolversi del fenomeno consortile all'esportazione, si invitano i consorzi a compilare e trasmettere, insieme alla domanda di contributo, la scheda unita alla presente circolare (allegato 4).

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

FAC SIMILE DI DOMANDA
(in bollo)

Oggetto: Legge n. 83/1989. Richiesta di contributo su spese esercizio consortile 1995.

Il sottoscritto consorzio ....
con sede in .... (sede amministrativa.........................,
sede legale..............) tel. ...., fax ....
nella persona del sig ...., legale rappresentante,
nato a .... residente a ....

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di L. ...., sostenute nel corso dell'esercizio consortile 1995, come da distinta allegata.

Dichiara di non avere usufruito di contributi erogati da regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzati a singole iniziative.

Dichiara di avere (... non avere...) usufruito di contributi erogati da Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, a fronte di specifiche iniziative (in caso positivo, indicare, ente erogatore, norma in base alla quale è stato concesso il contributo, relativo importo e iniziative per le quali è stato erogato)

Dichiara di avere (... non avere...) usufruito di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali (in caso positivo, indicare ente erogatore ed importo erogato).

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato sul c/c n .... intrattenuto presso ....;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA n. ....)

Allega la seguente documentazione:

1) copia autentica (se autenticata, in bollo) dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio, vigente al momento della domanda. (Da tali documenti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge. In particolare lo statuto dovrà espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile, nonché lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti, nel frattempo, fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere copia autenticata degli atti consortili di modifica),

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale del Consorzio in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive variazioni (v. fac-simile allegato 2);

3) certificato del competente tribunale attestante che il Consorzio ha il pieno godimento dei propri diritti;

4) copia autentica del bilancio (in bollo, se autenticata) relativo all'esercizio consortile 1995, comprensivo del conto economico, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (v. schema allegato 3);

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto economico.

(Relativamente alle voci di spesa, per le quali si richiede il contributo, specificare, per ognuna: singole sottovoci che la compongono, relativi importi e corrispondenti voci di bilancio cui detti importi confluiscono);

7) certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, qualora il totale delle stesse superi l'importo di lire 300 milioni;

8) dettagliata relazione, firmata dal legale rappresentante, concernente le specifiche attività svolte nel 1995;

9) programma, firmato dal legale rappresentante, delle attività che il consorzio intende svolgere nel 1996;

10) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale dell'organismo medesimo o della società di servizi;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa;

12) scheda dati statistici (allegato 4);

13) certificati camerali (o certificati di vigenza del tribunale) di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione al Ministero, occorrenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ai fini della certificazione antimafia, per contributi d'importo superiore a lire 50 milioni fino a 300 milioni.

Detti certificati devono riguardare:

a) il consorzio o la società consortile;

b) le aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%;

c) le aziende consorziate per conto delle quali il consorzio o la società consortile opera, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione.

I predetti certificati dovranno contenere:

quanto al punto *a)*: generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) del rappresentante legale del consorzio e di tutti i soggetti, compreso il direttore — ove nominato — che detengono, a vario titolo, i poteri di amministrazione;

quanto ai punti *b)* e *c)*: generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) dei seguenti soggetti:

per la ditta individuale	titolare
per la società di fatto (S.d.f.). .	tutti i soci
per la società in nome collettivo (S.n.c.)	tutti i soci
per la società in accomandita semplice (S.a.s.)	socio/i, accomandatario/i
per la società per azioni (S.p.a.)	legale/i, rappresentante/i ed eventuali componenti il consiglio di amministrazione
per la società a responsabilità limitata (S.r.l.)	come per la S.p.a.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata ed in bollo da allegare alla domanda di concessione del contributo)

Io sottoscritto. .... nato a ....,
domiciliato in ...., nella qualità di rappresentante legale
del consorzio ...., con sede legale in ....,
iscritto al tribunale di..., al n ....
effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Sotto la mia personale responsabilità ed avendone diretta conoscenza, attesto che

1) il consorzio è stato costituito in data .. ... ed è regolato dallo statuto vigente del .. .. . . Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi che abbiano comportato modifiche, ovvero sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti);

2) il consorzio è un consorzio di promozione (oppure di vendita, oppure costituito con lo scopo esclusivo di gestire una struttura all'estero),

3) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso del 1995, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzata alla vendita sul mercato interno,

4) gli attuali responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione ed eventuale direttore) di cui si forniscono le generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) sono i seguenti: ....;

5) le aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% sono le seguenti .... (oppure: nessuna azienda consorziata detiene una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%);

6) il consorzio opera per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione: ... . (oppure: il consorzio non opera per conto di nessun consorziato, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione),

7) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. ..... imprese (di cui n. .. . industriali, n. .. .. commerciali, n. .. artigiane, n. ...... servizi ovvero, se trattasi di consorzio artigiano, il consorzio è costituito da n. ...... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n 443), di esse viene indicato nell'allegato elenco il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio ed il relativo settore di attività; (ove ricorra) il consorzio associa ditte che operano nei settori merceologici specializzati, individuati coi decreti del Ministero dell'industria del 23 febbraio 1990 e/o del 29 marzo 1994, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 83/1989,

8) le aziende consorziate sono «piccole e medie imprese» rientranti — in relazione ai criteri comunitari — nei limiti dettati dalla disciplina vigente (**);

9) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (qualora le aziende consorziate partecipino ad altro consorzio, indicare le stesse e la ragione sociale di quest'ultimo, specificando se trattasi di consorzio di vendita o di promozione);

10) il consorzio dispone (non dispone) di una struttura operativa stabile in Italia, con propria sede e proprio personale: (oppure, ove ricorra) il consorzio dispone di una struttura operativa stabile in Italia, con personale e sede messi a disposizione, gratuitamente (.. a titolo oneroso), da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi (inviare dichiarazione dell'organismo ospitante. Qualora trattisi di società di servizi, inviare dichiarazione della stessa e dichiarazione dell'organismo che ne attesti l'emanazione),

11) il consorzio dispone (non dispone) di stabili strutture all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate (in caso positivo, fornire dati identificativi e indirizzo della struttura, indicare nell'apposita distinta, allegato 3, le spese sostenute ed inviare eventuale contratto d'affitto o di comodato).

(**) Potrà giovare, al riguardo, quanto in materia riportato nella circolare del 30 dicembre 1993, n. 40490 di Minindustria (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1994), relativamente alla «definizione di piccola e media impresa».

12) il consorzio, come risulta dalla documentazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto, nel corso del 1995, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore (. inferiore .) al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo,

13) il fondo consortile ammonta, alla data di presentazione della domanda, a lire .. .. (importo relativo alla sottoscrizione totale delle quote), sottoscritto dalle imprese partecipanti secondo quanto previsto dalla legge n 83/1989,

14) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e n aziende associate hanno sede in detti territori,

15) (ove ricorra) le imprese partecipanti all'attività consortile sono associate ad altri consorzi che hanno lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero in Paesi extra comunitari (indicare le aziende partecipanti agli altri consorzi ed inviare gli statuti di questi ultimi),

16) (ove ricorra, per i consorzi costituiti da meno di cinque anni) il consorzio raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non erano associate (... erano associate) ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato

Letto, confermato e sottoscritto

In elenco allegato

	Denominazione e sede ditte	N iscrizione e camera di commercio	Settore attività (*)
1)	.. . . .	.. . . . .	. .... .
2)	....	. .. .	. ...
3)	....	. ...	. . . .
4)	... .	.. ..	... .

— — —

(*) Industriale, commerciale, artigianale, servizi

«DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA»

PMI industriale è l'impresa che ha non più di 250 dipendenti e non più di 10 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 20 milioni di ECU di fatturato

PMI commerciale e di servizi è l'impresa che non ha più di 95 dipendenti e non più di 3,75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 7,5 milioni di ECU di fatturato.

PMI artigiana è l'impresa individuata ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il capitale sociale di dette imprese non può essere controllato per più di un quarto da una o più imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezion fatta per le società finanziarie pubbliche, per le società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, per i cosiddetti «investitori istituzionali»

Il totale dello stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento all'esercizio precedente a quello nel quale viene inviata l'istanza. La conversione in lire di detti valori deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio lira/ECU, pari a lire 2.001,360 (decreto Minindustria 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1995, n 41).

ALLEGATO 3

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

	Importo spese	Riferimento voce bilancio
Spese di gestione:		
Personale	L.	....
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	....
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	»	....
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	»	....
Organi sociali - vedi nota (1)	»	....
Imposte	»	....
Contributi ad organismi connessi all'attività consortile	»	....
Spese promozionali:		
Viaggi e missioni	»	....
Partecipazione a fiere	»	....
Indagini di mercato	»	....
Pubblicità e pubbliche relazioni	»	....
Traduzioni e interpretariato	»	....
Attività di formazione connessa con l'export	»	....
Struttura stabile all'estero	»	....
Totale . . .	L.	

Del suddetto totale, le spese per l'attività promozionale all'estero, pari al ......%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio: (nota bene: è da tenere presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposti al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia).

—

Nota (1): In tale voce vanno indicati soltanto gli emolumenti corrisposti ai soggetti che rivestono cariche consortili. Gli emolumenti al direttore amministrativo vanno, invece, indicati nella voce «consulenze e corrispettivi a terzi».

ALLEGATO 4

SCHEDA DA COMPILARE A FINI STATISTICI

Consorzio...

Ubicazione ☐ Nord ☐ Centro ☐ Sud

Associato a: ☐ Confindustria ☐ Confapi ☐ Confcommercio ☐ Confesercenti ☐ Confartigianato ☐ CNA ☐ Confcooperative ☐ Lega Cooperative

N. ...... ditte consorziate, di cui, operanti nel settore:

industria n. ....

commercio n. ....

artigianato n. ....

servizi n. ....

Settori merceologici delle consorziate:

agro-alimentare n. ....

elettronica n. .... n. ....

moda-persona n. ....

meccanica di consumo n. ....

casa n. ....

meccanica strumentale n. ....

tempo libero/cultura n. ....

servizi n. ....

chimica farmaceutica n. ....

altri (specificare).. n. ....

Percentuale media del fatturato all'export delle consociate (ovvero elementi sul grado di apertura all'export): ....

....

Mercati esteri di interesse:

☐ tradizionalmente di interesse:..

....

☐ di nuovo interesse:...

....

Strutture consortili all'estero:

☐ nel mercato europeo:...

....

☐ in mercati extra europei:..

....

Importo ultimo contributo Mincomes: L. ....

Eventuali suggerimenti:

....

....

....

96A0719

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 gennaio 1996, n. 3/96.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1995 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

Ai prefetti della Repubblica
A tutte le amministrazioni provinciali
A tutti i comuni
A tutte le comunità montane
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Alla Corte dei conti
Ufficio controllo atti Ministero interno
Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato
Al Ministero delle finanze
Dipartimento delle entrate
Direzione centrale per la fiscalità locale
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al Commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno
Presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. *Premessa.*

Com'è noto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i soli enti in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati con i criteri di cui al comma 2 dello stesso art. 45, come modificato dall'art. 95, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, hanno l'obbligo di assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1995, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 26 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. In base al combinato disposto della predetta normativa e delle disposizioni contenute al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo dalle disposizioni dell'art. 17 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, i predetti enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di assicurare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalità di cui allo stesso capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'art. 61, comma 1, con la limitazione prevista all'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

In base al predetto art. 45, comma 8, con decreto del Ministro dell'interno n. 15892/740701/02 del 27 luglio 1994, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1994, integrato con il successivo decreto n. 19017/740701/02 del 20 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1995, sono state stabilite le modalità delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la sanzione della perdita della quota del 3 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno 1995, di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Si sottolinea che per l'individuazione degli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b*), sono stati adottati i decreti 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993 e n. 181 del 4 agosto 1994 ed è stata emessa la circolare F.L. 20/94 del 28 luglio 1994.

Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per la certificazione di ciascuno degli anni 1994-1995-1996, sono state stampate con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico e sono state distribuite alle prefetture competenti nel corso del mese di febbraio 1995, in misura ritenuta sufficiente a coprire il fabbisogno del triennio.

La segnalazione di eventuali ulteriori fabbisogni è stata richiesta alle prefetture con apposito telegramma n. 18000/740701/02 dell'8 novembre 1995: si invitano le prefetture, in caso di necessità, a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della modulistica.

Ciascuna prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza, è tenuta ad individuare gli enti di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995, con le modalità di cui al successivo paragrafo § 3.

I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla distribuzione ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, per l'anno 1995, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1996, di cui al precitato decreto ministeriale.

A ciascuna provincia, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana, tenuti all'adempimento, vanno forniti tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).

Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi.

Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non è ammesso ricorso gerarchico.

Le prefetture hanno, infatti, il compito di individuare gli enti tenuti alla certificazione, di curare l'acquisizione delle certificazioni stesse, di effettuarne il controllo formale e sostanziale e di istruire il procedimento amministrativo che sfocierà nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata.

Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.

§ 2. *Modalità di presentazione della certificazione.*

Le certificazioni debbono essere presentate — in duplice esemplare — improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto 27 luglio 1994, del 31 marzo 1996 alle prefetture competenti per territorio.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede, nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e, nel secondo caso, il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1996).

§ 3. *Enti tenuti alla certificazione.*

Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1995 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, tutti i comuni e tutte le comunità montane, esclusi quelli del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato all'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, versino in situazioni strutturalmente deficitarie e cioè:

a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario a partire dal 1989 e fino al 31 dicembre 1995, a condizione che non siano decorsi cinque anni dalla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: restano, quindi, esclusi gli enti dissestati per i quali il predetto provvedimento approvativo sia stato adottato nel corso dell'anno 1989;

b) gli enti locali che dal conto consuntivo dell'anno 1994 presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di cui ai predetti decreti del Ministro dell'interno 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994.

Dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 emerge che la mancata presentazione della suddetta tabella di rilevazione dei parametri e la mancata approvazione del conto consuntivo dell'anno 1994, costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali e che, quindi, l'ente stesso è equiparato a quelli in situazioni strutturalmente deficitarie, con gli stessi obblighi relativi alla certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995.

Emerge, inoltre, che l'obbligo di presentazione della tabella di rilevazione delle condizioni di deficitarietà è assolto solo ed unicamente presentando il certificato del conto consuntivo dell'anno 1994, con allegata la tabella stessa, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1996, ai sensi dei decreti del Ministro dell'interno 11 agosto 1995 e 27 novembre 1995 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 200 del 28 agosto 1995 e n. 281 del 1° dicembre 1995.

L'approvazione del conto consuntivo dell'anno 1994 deve intendersi solo quale condizione imprescindibile ai fini della compilazione del certificato del conto consuntivo dell'anno 1994 e dell'allegata tabella di rilevazione dei parametri di deficitarietà: l'assolvimento all'obbligo di presentazione entro il suddetto termine perentorio delle certificazioni stesse può essere effettuato solo in presenza della precedente o al massimo contestuale approvazione, entro il suddetto termine perentorio, del conto consuntivo dell'anno 1994.

Si sottolinea, quindi, che l'ente che produce la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1994, con l'allegata tabella dei parametri, oltre il termine perentorio del 15 gennaio 1996 è da considerarsi sottoposto ai controlli centrali alla stregua degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie. Tale condizione non è in alcun caso modificabile.

Viceversa l'ente che ha regolarmente prodotto entro il 15 gennaio 1996 la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1994, con l'allegata tabella dei parametri, dalla quale si evince la presenza di condizioni strutturalmente deficitarie, può modificare tale condizione con la presentazione di una tabella rettificativa, naturalmente giustificata e documentata. Nel caso che tali variazioni intervengano nel termine perentorio del 31 marzo 1996 e siano tali da eliminare la condizione strutturalmente deficitaria, sollevano l'ente dall'obbligo di presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995. Se le variazioni alla tabella dei parametri intervengono oltre il 31 marzo 1996, l'ente resta comunque obbligato alla produzione entro il termine stesso della certificazione dimostrativa del tasso di copertura precitata, con tutte le conseguenze connesse.

I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della

certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.

Unica eccezione è fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

§ 4. *Modulistica per la certificazione.*

3.1 - La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con il decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata.

3.2 - Il modello è distinto per tipo di ente:

modello per le amministrazioni provinciali o per le comunità montane;
modello per i comuni.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente.

È altresì fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica.

I modelli sono composti ciascuno di cinque pagine e di quattro quadri:

Quadro 1 o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto è indicato in modo particolareggiato sul modello).

Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2.

Quadro 3: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

Quadro 4: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

§ 5. *Redazione della certificazione.*

Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1995 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1995, salvo uno svuotamento del suo significato, nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.

Si sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, rappresentando disposizioni transitorie per l'anno 1993, non sono più applicabili a partire dall'anno 1994, fatta eccezione per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui si dirà nel prosieguo.

Si richiama, comunque, l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento.

Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.

Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi (da rispettare pena la sanzione) ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 415 del 1989 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Si ritiene opportuno precisare che agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, pur essendo questi tenuti, per i servizi a domanda individuale, ad assicurare la copertura dei costi al 36 per cento minimo con la sola contribuzione degli utenti ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi e dell'eventuale sanzione di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992, continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989 che prevede che la copertura minima del 36 per cento dei costi dei servizi a domanda individuale sia assicurata con entrate da tariffe e con entrate da contributi finalizzati.

Sempre per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura e dell'eventuale sanzione di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si deve far riferimento al dettato dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, che prevede l'obbligo di copertura minima dell'80 per cento dei costi del servizio acquedotto con le sole entrate da tariffe, indipendentemente dall'obbligo della integrale copertura dei costi di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si considerano i soli accertamenti di entrata da tariffa e, per i servizi a domanda individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioe un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o piu particolari servizi. Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato. Tali contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.

Si richiama l'attenzione sul dispositivo dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale, ad integrazione della precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da coprire con le tariffe, dell'ammortamento finanziario delle opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in base a contratti di appalto stipulati dopo il 1° gennaio 1993.

L'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime:

a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle seguenti lettere *b)* e *c)*;

b) al 100 per cento — copertura integrale dei costi di gestione del servizio — per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995, a condizione che non siano decorsi cinque anni da quello in cui è stato adottato il provvedimento di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

c) al 100 per cento per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario posteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995 e sino alla data del 31 agosto 1995, ai sensi dell'art. 84, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 77 del 1995;

d) al 70 per cento per gli enti in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per gli enti ad essi equiparati, ai sensi del successivo comma 4, e per gli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario nel periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995, in base al disposto dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Dal combinato disposto dell'art. 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si evince che i soli enti di cui alle predette lettere *b)*, *c)* e *d)* sono tenuti alla certificazione e sono passibili della sanzione di cui al comma 8 del citato art. 45 per il mancato rispetto delle percentuali minime, rispettivamente, del 100% e del 70% di copertura dei costi di gestione del servizio stesso.

Al riguardo occorre richiamare il contenuto dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349: l'adozione, nel termine del 30 settembre 1995, del regolamento e delle tariffe relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni comporta la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995. Di conseguenza, in presenza dei suddetti adempimenti, la mancata copertura minima dei costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni non costituisce motivo di irrogazione della sanzione di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'art. 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 dettano i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.

È, comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa è istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree,

contrariamente a quanto disposto negli anni anteriori al 1994 Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati.

Si precisa che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato precedentemente.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle circolari n. 95/B - prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/E prot. n. 5/7147 del 2 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Serv. III Div. V, indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia.

Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è prevista, dall'art. 79, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993, come integrato dall'art. 17, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, la possibilità di utilizzare fino al 31 ottobre 1996 il potere di riequilibrio tariffario previsto all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992: gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

Ne consegue che, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 1995, si potrà tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti nel corso dell'anno 1995 e che nello stesso anno abbiano dato luogo ad entrate accertate a mezzo dell'apposito ruolo di riscossione. Gli incrementi tariffari deliberati nell'anno 1996, non potendo avere valenza che per l'anno in corso e quindi per lo stesso anno 1996, non possono modificare in alcun modo la situazione dell'anno 1995.

Il successivo comma 5 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come sostituito dall'art. 17, lettera *c)*, del decreto-legge n. 463 del 1995, prevede che, in via transitoria per gli anni 1994 e 1995, il costo di esercizio di cui all'art. 61 è determinato per deduzione, dal costo complessivo dell'interno servizio nettezza urbana, di una quota, stabilita dall'ente in sede previsionale e comunque non inferiore al 5 per cento dello stesso costo complessivo, a titolo di costo per lo smaltimento rifiuti di strade ed aree. La predetta disposizione normativa, già contenuta nel decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, non convertito, ma più volte reiterato e da ultimo con il predetto decreto-legge n. 463 del 1995, è stata a suo tempo recepita nella modulistica della certificazione.

Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che:

gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;

gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione;

gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;

non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente, si fa riferimento alle istruzioni già fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.

Occorre, naturalmente, tralasciare le disposizioni relative ai consorzi di enti locali, in quanto enti non tenuti alla certificazione, per i quali, tra l'altro, non è più previsto il relativo modello.

Si rende, comunque, opportuno sottolineare che l'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con la dizione, alquanto generica, «enti locali» estende il proprio contenuto normativo, ai fini della sanzione, anche alle comunità montane, escluse invece dalla precedente normativa. Ciò ha costituito oggetto del decreto ministeriale 15 marzo 1994 precitato.

Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 1995 non sono applicabili alle comunità montane, le quali possono rientrare nella sola fattispecie di cui all'art. 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

§ 6. *Adempimenti delle prefetture*

Ciascuna prefettura, ai sensi delle precitate disposizioni, è tenuta, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995 in

base all'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992: il suddetto elenco, debitamente integrato dei motivi di sottoposizione degli enti ai controlli centrali, deve essere redatto, nel più breve lasso di tempo decorrente dalla data del 15 gennaio 1996, termine ultimo di presentazione del certificato del conto consuntivo per l'anno 1994, e successivamente trasmesso, non oltre il 10 febbraio 1996, a questo Ministero.

È appena il caso di sottolineare che i decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonché le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1995 ed anche per le prefetture di recente istituzione.

I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'*iter* procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - Via C. Balbo, 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il 31 luglio 1996, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato 2 alla presente circolare ed all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.

Contestualmente ciascuna prefettura vorrà trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.

Ulteriore adempimento è l'inoltro di copia dei provvedimenti di sanzione adottati alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio dandone contestuale comunicazione a quest'ufficio.

Ciascuna prefettura trasmetterà, inoltre, a questo Ministero, copia degli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti locali, nonché copia delle eventuali memorie difensive e degli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti stessi. Ciò al fine di provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni già applicate.

Il direttore della Direzione generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO 1

CODICI DEL TIPO DI GESTIONE

Codice 1 : servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990.

Codice 2 : servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di istituzione costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 3 : servizio gestito con azienda provincializzata.

Codice 4 : servizio gestito con azienda consortile.

Codice 5 : servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 6 : servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 7 : servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

Codice 8 : servizio con gestione consortile, ente consorziato.

Codice 9 : servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione mista che ricomprenda:
- servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della legge n. 142 del 1990;
- servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990;
- servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990;
- servizio con gestione affidata ad un corsorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della legge n. 142 del 1990;
- servizio con gestione affidata ad un corsorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.

ALLEGATO 2

MODELLO A)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, li ____________________

allegato alla lettera

n. ______________ del ____________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1995

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA ENTRO IL TERMINE DEL 31 MARZO 1996 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL' ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO B)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, li ____________________

allegato alla lettera

n. ____________ del ____________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1995

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
OLTRE IL TERMINE DEL 31 MARZO 1996 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) e b).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO C)

PREFETTURA DI ______________________

______________________ , li ______________________

allegato alla lettera

n. ______________ del ______________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1995

ELENCO DEGLI ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE O CHE HANNO PRODOTTO UNA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO ☐

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE		ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE
	TOTALE ENTI		TOTALE ENTI

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una "X" la apposita casella.

95A0717

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 23 gennaio 1996, n. 1.

Applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1993 concernente attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, e successive modificazioni.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

Alla Federazione nazionale ordini dei medici veterinari

Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani

Alla Vetindustria

Alla Confapi

All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico

All'AISA

Alla Federchimica - Assosalute Assobiomedica

All'ASSALZOO

All'A.D.F. - Associazione distributori farmaceutici

All'A.I.A. - Associazione italiana allevatori

All'AS.CO.FAR.VE. - Associazione nazionale grossisti farmaci veterinari

All'ANADISME - Associazione nazionale aziende distributrici specialità medicinali

Alla SCIVAC - Società culturale italiana veterinari per animali da compagnia

All'A.N.C.I. - Associazione nazionale dei consumatori italiana

All'E.N.P.A. - Ente nazionale protezione animali

Alla Lega nazionale per la difesa del cane

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al Commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta

Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al Commissario del Governo nella regione Sardegna

Al Commissario del Governo nella regione Sicilia

Al Commissario del Governo nella provincia di Trento

Al Commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità

Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche

Alla Federfarma

Con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993 è stata data attuazione alla direttiva n. 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione di mangimi medicati nella Comunità.

Successivamente, sono state predisposte le norme di attuazione del predetto decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, riportate nel decreto ministeriale 16 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1993, e modificato dal decreto ministeriale 16 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1994.

L'attuale normativa sui mangimi medicati (M.M.) prevede una serie di nuove disposizioni che sostituiscono quelle già emanate con i decreti ministeriali 4 agosto 1969, 10 giugno 1977 e 30 luglio 1979, che vengono abrogati.

Per quanto riguarda le premiscele medicate (PM) nulla è modificato rispetto alle disposizioni riportate nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con la presente circolare, elaborata d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intende richiamare l'attenzione degli organi di controllo e degli operatori del settore su alcune disposizioni che rivestono particolare importanza dal punto di vista interpretativo in considerazione del loro carattere innovativo.

AUTORIZZAZIONI

1. *Autorizzazioni alla produzione.*

1.1 Produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi negli impianti industriali.

La produzione dei M.M. può essere effettuata negli impianti industriali già autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i quali gli interessati abbiano provveduto a presentare una nuova domanda al Ministero della sanità, secondo quanto riportato nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 novembre 1993.

I titolari di impianti industriali che hanno già provveduto a presentare la domanda di autorizzazione in conformità a quanto riportato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono tenute a completarla con le informazioni e con i documenti richiesti nel citato allegato 1 al decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Gli impianti industriali già autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi, o, comunque, per la distribuzione per il consumo mangimi medicati possono continuare la produzione di tali mangimi e di P.I. purché abbiano ottemperato all'invio della richiesta d'autorizzazione entro i termini sopra citati ed a condizione che nella domanda sia esplicitamente prevista la richiesta d'autorizzazione anche per i P.I.

Gli impianti industriali che intendono preparare M.M., P.I. e mangimi complementari medicati (M.C.M.) devono avvalersi dell'opera del laureato previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le ditte che per programmazione di lavoro producono P.I. e M.C.M. soltanto in alcune giornate della settimana, possono assolvere l'obbligo mediante contratti a tempo parziale.

In tal caso il cedolino previsto al punto *i)* dell'allegato 1 al decreto ministeriale 26 novembre 1993 deve essere sostituito con copia del contratto.

I titolari degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, per conseguire l'autorizzazione alla preparazione di prodotti intermedi devono presentare specifica domanda al Ministero della sanità.

In tale domanda gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che sono assolte le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, lettere da *a)* ad *f)*.

Relativamente alle specifiche indicazioni richieste dall'art. 3, comma 3, dello stesso decreto, gli interessati dovranno sottoscrivere nella domanda l'impegno di comunicare al Ministero della sanità, per ogni P.I. preparato, le seguenti indicazioni: premiscela medicata autorizzata utilizzata; concentrazione di elemento medicamentoso; specie animale di destinazione.

La preparazione dei P.I. può iniziare dal momento in cui viene presentata la domanda, come previsto all'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, fermo restando l'obbligo di comunicare al Ministero della sanità le specifiche indicazioni per ogni P.I. preparato.

Per quanto concerne gli atti procedurali susseguenti alla domanda di autorizzazione interministeriale alla produzione, si precisa che la commissione provinciale di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere attivata dall'assessorato regionale e nelle province autonome dall'assessorato provinciale competente che avranno cura, altresì, di notificare il parere della commissione stessa alla ditta interessata.

L'ispezione deve aver luogo entro i centocinquanta giorni successivi al ricevimento della domanda completa degli allegati previsti dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Entro tale termine la commissione provinciale invia copia del verbale oltre che al Ministero della sanità anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il verbale deve esprimere il parere favorevole, il parere favorevole condizionato o le motivate osservazioni circa l'eventuale mancato rilascio del parere favorevole.

Gli impianti industriali che intendano iniziare l'attività di produzione a scopo di vendita o preparare per conto terzi, o, comunque, per la distribuzione per il consumo, possono avviare la produzione di M.M. e P.I. dal momento in cui venga loro notificato, da parte della regione competente, il verbale di sopralluogo in cui si esprime parere favorevole o favorevole condizionato (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 novembre 1993).

Si richiama l'attenzione dei titolari degli impianti industriali autorizzati sulla necessità che i prodotti non finiti, ma costituenti fase del processo di lavorazione, siano chiaramente identificabili.

1.2 Produzione di mangimi medicati nelle aziende zootecniche.

A. La produzione dei mangimi medicati a partire da premiscele medicate autorizzate può essere effettuata nelle aziende zootecniche per esclusivo consumo aziendale, previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 novembre 1993. Tali aziende devono rispondere ai requisiti individuati dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto.

Secondo il disposto dell'art 8 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, il titolare dell'autorizzazione deve far eseguire, presso laboratori autorizzati, almeno una analisi ogni 100 miscelate e comunque almeno una volta l'anno, al fine di verificare l'efficienza degli impianti di miscelazione.

I risultati di tali analisi devono essere conservati presso l'allevamento, in ordine cronologico e numerati progressivamente, in modo da assolvere gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 16 novembre 1993.

L'allevatore, in qualità di responsabile dell'allevamento, coordina l'attività del personale addetto alla miscelazione, ne cura l'istruzione in merito alle attività da svolgere, indicando, tra l'altro, le modalità operative che consentono lo svolgimento corretto delle varie fasi del ciclo produttivo.

B. L'utilizzazione di P.I. è consentita alle aziende zootecniche che abbiano inoltrato domanda al Ministero della sanità compilata conformemente a quanto indicato nell'allegato 2 al decreto ministeriale 16 novembre 1993,

orredata dall'attestato di idoneità rilasciato dal Servizio 'eterinario della U.S.L. competente per territorio o della ichiesta di attestato di idoneità inoltrata allo stesso Servizio veterinario, secondo quanto previsto nell'art. 6, omma 3, del citato decreto ministeriale.

Si fa rilevare che i P.I. sono preparazioni contenenti principi attivi in concentrazioni tali da non poter essere omministrati tal quali agli animali, ma che la loro itilizzazione è consentita soltanto per la fabbricazione di M.M.

C. Si richiama l'attenzione dei titolari di aziende ootecniche regolarmente autorizzate sulla necessità che i prodotti non finiti, ma costituenti fase del processo di avorazione, siano chiaramente identificabili.

D. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, è consentita l'utilizzazione dei P.I. da parte dei proprietari di animali da compagnia non provvisti dei requisiti previsti all'art. 6, commi 1, 2 e 3, purché i proprietari stessi si attengano alle indicazioni iportate nelle etichette e i prodotti intermedi siano presentati in confezioni di contenuto non superiore a 50 grammi.

2. *Controlli analitici.*

Per quanto concerne i controlli analitici previsti dagli rticoli 8 e 9 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, questi possono essere effettuati presso il laboratorio innesso al mangimificio ovvero presso un laboratorio sterno non annesso a mangimifici.

Per quanto concerne il riconoscimento di cui al comna 2 dell'art. 11 del decreto ministeriale 16 novembre 993 questo sarà effettuato, separatamente, soltanto per i aboratori non facenti parte di mangimifici autorizzati.

Viceversa, il riconoscimento riguardante i laboratori innessi a mangimifici sarà compreso nell'autorizzazione ilasciata dai Ministeri competenti, ai sensi dell'art. 1 del lecreto ministeriale stesso.

Pertanto i relativi decreti autorizzativi alla produzione li M.M., preciseranno nella parte dispositiva, se lo tabilimento sia dotato di un proprio laboratorio di ontrollo o si serva di laboratorio esterno autorizzato.

Va sottolineato il fatto che soltanto i laboratori annessi id impianti industriali già autorizzati con decreto nterministeriale rilasciato ai sensi degli articoli 6 e 7 della egge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni d integrazioni, ed alle officine autorizzate a produrre premiscele medicate ai sensi del capo III del decreto egislativo 27 gennaio 1992, n. 119, possono rientrare iella norma transitoria di cui al comma 3, art. 11, del lecreto ministeriale 16 novembre 1993.

Tutti gli altri devono avere conseguito formalmente 'autorizzazione ministeriale per poter operare in quanto 'on forniti di precedente riconoscimento specificatamente 'volto all'analisi di mangimi o di premiscele medicate.

Qualora una ditta disponga di più impianti di produzione aventi medesima ragione sociale, il laboratorio annesso ad uno qualsiasi di tali impianti può svolgere i controlli analitici per gli altri impianti senza che per questi ultimi vi sia la necessità di produrre la convenzione di cui alla lettera *m)* allegato 1 al decreto ministeriale 16 novembre 1993.

In sostituzione della convenzione sarà presentata una dichiarazione, a firma del legale rappresentante della ditta, che lo stabilimento si avvale dell'opera del proprio laboratorio di analisi indicando l'ubicazione dello stabilimento ove ha sede il laboratorio.

Al contrario, se gli stabilimenti, pur appartenendo al medesimo gruppo industriale, hanno diversa ragione sociale, il laboratorio situato in uno di essi deve essere considerato come esterno, e pertanto occorre la stipula di una convenzione per la sua utilizzazione da parte degli altri impianti.

I laboratori che già effettuano tali controlli devono aver presentato la domanda entro l'11 marzo 1994, per poter proseguire la loro attività, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Le attrezzature dei laboratori di controllo necessarie sono indicate nell'allegato 4 al decreto ministeriale 16 novembre 1993. L'elenco ivi riportato ha un valore indicativo; infatti, qualora per il controllo di un determinato principio attivo fosse necessaria una strumentazione non menzionata nell'allegato stesso, questa è da ritenere indispensabile.

Analogamente non è necessario dotare il laboratorio di quelle apparecchiature descritte nell'elenco se non sono previste per il controllo quali-quantitativo dei principi attivi utilizzati o se non sono necessarie per la determinazione di eventuali caratteristiche qualitative non prescritte per i M.M. e per i P.I. fabbricati o per le P.M. utilizzate.

3. *Distribuzione.*

I rivenditori interessati già in possesso di autorizzazione alla vendita di prodotti per la zootecnia che hanno provveduto entro la data dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 novembre 1993 a presentare domanda al Ministero della sanità per l'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita di M.M. e di P.I. possono continuare ad esercitare l'attività.

La domanda, che dà diritto a proseguire l'attività deve essere corredata dal parere favorevole del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, deve essere corredata dalla planimetria, in scala non inferiore a 1 : 1.000 dei locali adibiti a rivendita, nonché dai documenti indicati alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 novembre 1993.

I fabbricanti non sono tenuti a presentare al Ministero della sanità la domanda di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, se distribuiscono unicamente M.M. e P.I. prodotti presso i

propri stabilimenti o fabbricati per loro conto presso altri stabilimenti autorizzati (lavorazione per conto terzi) purché sulle confezioni o sui cartellini figuri il loro nome o ragione sociale e il loro indirizzo o sede sociale, in quanto responsabili delle indicazioni di etichettatura, oltre alle altre indicazioni previste nell'allegato III alla legge 15 febbraio 1963, n. 281.

La vendita da parte del fabbricante di prodotti recanti sulla confezione un diverso nome o una diversa ragione sociale, anche se appartenente al medesimo gruppo industriale, comporta l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90.

Il compito di registrare i dati indicati nell'art. 4, comma 1, lettera *f)*, numeri 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e di effettuare la trasmissione della copia di prescrizione veterinaria, completata dei dati di propria pertinenza, al servizio veterinario della U.S.L di residenza dell'allevamento, spetta anche ai farmacisti ed ai rivenditori autorizzati. per i prodotti da loro commercializzati.

Si considera utilizzo aziendale il caso di utilizzazione in diversi allevamenti non contigui, ma aventi identica ragione sociale. di mangimi medicati preparati presso uno di tali allevamenti autorizzato alla produzione aziendale.

In tal caso il trasporto deve essere accompagnato dalla copia della ricetta, redatta dal medico veterinario, sulla base della quale è stato prodotto il M.M. in questione, completata con l'indicazione della provenienza (ragione sociale del produttore) e della destinazione (ragione sociale dell'utilizzatore).

Per le modalità di compilazione della ricetta si richiama l'applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90.

LOCALI DI PRODUZIONE E DI STOCCAGGIO E RELATIVE ATTREZZATURE

Fermo restando quanto stabilito nella circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 agosto 1968, n. 393/P.I., con gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, vengono forniti chiarimenti in merito alle caratteristiche dei locali di produzione, di stoccaggio e delle attrezzature.

Alcune perplessità sono sorte circa la portata della norma contenuta nell'art. 3, lettere *b)* e *c)*, ed art. 4, lettere *c)* e *d)*, del decreto ministeriale 16 novembre 1993 nella misura in cui alcuni organi di vigilanza vi hanno intravisto l'obbligo di lavare e disinfettare gli ambienti di lavorazione in maniera routinaria.

Tale obbligo non sussiste sia per motivi tecnici che legislativi.

La necessità di disporre di pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, necessità del resto prevista anche dalla circolare 393/PI del 31 dicembre 1968 per gli stabilimenti ove si producono mangimi composti non medicati, è legato all'eventualità di dover provvedere al lavaggio ed alla disinfezione in ordine ad eventi eccezionali quali inquinamenti chimico-batterici (segnatamente salmonelle) degli ambienti e degli impianti.

Per quanto concerne, poi, le modalità di evacuazione delle acque, siano esse di lavaggio, o piovane penetrate accidentalmente, o da idranti in caso di incendio, ecc., risulta sufficiente che le pavimentazioni siano costruite in maniera tale da evitare il ristagno di dette acque all'interno dei locali.

In caso di assenza di pozzetti di scarico, la commissione dovrà valutare la possibilità di utilizzazione di altri idonei sistemi per la pulizia dello stabilimento.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli operatori e degli organi di controllo sulla necessità che i M.M. ed i P.I., per ragioni di sicurezza nella manipolazione e nell'impiego. siano conservati in contenitori chiusi, separati per categoria, e chiaramente identificati.

A tal fine è necessario che i contenitori utilizzati per tali prodotti, le confezioni, i sacconi, i silos, ecc., risultino sempre contrassegnati da un cartello riportante l'indicazione merceologica corrispondente: «MANGIMI MEDICATI» o «PRODOTTI INTERMEDI».

Si ricorda che a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, i titolari di aziende zootecniche che preparano i mangimi medicati per proprio conto, al fine di assicurare una corretta e completa identificazione dei prodotti, sono tenuti ad indicare sul cartello di cui sopra, anche il tipo e la percentuale del P.I. utilizzato.

La normativa non esige la disponibilità di attrezzature e di impianti adibiti unicamente alla produzione di M.M. e di P.I., tuttavia si richiama l'attenzione su due esigenze fondamentali che debbono. comunque, essere soddisfatte:

1) le caratteristiche costruttive che, come riportato nell'allegato III del decreto ministeriale 16 novembre 1993 devono essere tali da ridurre al minimo il rischio di errori di miscelazione e di dosaggio dei principi attivi e consentire operazioni di manutenzione e di pulizia agevoli ed efficaci;

2) l'adozione di quegli interventi necessari per ridurre il più possibile i fenomeni di contaminazione crociata ad opera dei principi attivi medicamentosi o per minimizzarne gli effetti indesiderati.

In merito si ricorda che la corretta prassi di fabbricazione, richiamata dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, suggerisce che quando si termina la fabbricazione di un prodotto medicato i primi mangimi da sottoporre a lavorazione siano quelli di primo periodo, destinati ad animali in fase di accrescimento e non mangimi per finissaggio nei quali eventuali tracce di sostanze farmacologiche potrebbero determinare la permanenza di residui nei prodotti destinati all'alimentazione umana.

In caso contrario è necessario procedere con una o più cariche di lavaggio per la rimozione dei residui dall'impianto che potranno essere riutilizzate per la successiva produzione dello stesso tipo di prodotto medicato.

Particolare attenzione va posta anche nella conservazione di alcune materie prime e delle premiscele medicate che in considerazione della loro natura devono essere accessibili solo al personale esperto, pratico nella loro manipolazione; in particolare, si ricorda che le premiscele medicamentose devono essere stoccate in appositi contenitori o silos o in reparti o settori distinti dagli altri, chiudibili a chiave.

Gli ambienti ove queste vengono immagazzinate potranno essere utilizzati anche per la conservazione degli additivi e delle relative premiscele non medicate, in particolare di quelli citati dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e nel suo allegato III, per i quali è previsto ugualmente che siano immagazzinati in luoghi appropriati che possano essere chiusi a chiave.

Il termine «locale» ricorrente più volte nel decreto ministeriale 16 novembre 1993 è sinonimo di settore o reparto e può non essere inteso come un ambiente necessariamente delimitato da pareti. Solo quando si fa riferimento ai locali chiudibili a chiave ci si riferisce a spazi accessibili solo attraverso una porta o un pannello chiudibili a chiave.

Per quanto riguarda l'attività della commissione provinciale, si precisa che quest'ultima ai fini valutativi, dovrà acquisire dati e informazioni concernenti: il responsabile di produzione, i protocolli comportamentali cui gli addetti devono attenersi (modalità di istruzione e addestramento che l'azienda ha in essere per gli addetti), ecc.

Per quanto riguarda le attrezzature la commissione dovrà in particolare verificare che gli strumenti di dosatura, pesatura e miscelazione siano adeguati alla tipologia di produzione.

A fini valutativi è opportuno che la commissione prenda conoscenza dei sistemi di verifica, anche analitica, approntati dall'azienda.

Per quanto riguarda in particolare il problema delle contaminazioni crociate, la commissione dovrà accertare le modalità di prassi produttiva poste in essere per limitare, il più possibile, tali contaminazioni.

CONTROLLI

L'autocontrollo rappresenta una delle esigenze fondamentali per garantire la qualità dei prodotti fabbricati. Di conseguenza viene richiesto che la produzione dei M.M. e dei P.I. sia sottoposta, con la frequenza necessaria, ad analisi presso i propri laboratori o presso laboratori esterni autorizzati, per accertare, in particolare, il corretto dosaggio dei principi attivi, l'omogeneità e la stabilità dei prodotti elaborati, il verificarsi di eventuali fenomeni di contaminazione crociata e la loro entità.

I risultati delle prove analitiche che devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal capo II del decreto ministeriale 16 novembre 1993, unitamente agli altri dati richiesti, vanno riportati su appositi registri con pagine progressivamente numerate (e registrati dal responsabile della produzione) ovvero sul registro di produzione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, completato delle voci richieste, sotto la responsabilità del laureato di cui all'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

In un unico registro possono pertanto essere riportati sia i dati previsti dall'art. 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sia quelli di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Non è richiesta la vidimazione dei registri da parte dell'autorità sanitaria o fiscale.

I dati possono essere registrati anche su appositi tabulati stampati giornalmente e vistati dal responsabile della produzione entro sette giorni dalla produzione.

I controlli analitici non sono richiesti ai titolari d'azienda che utilizzino soltanto P.I., tuttavia anche in questi casi i M.M. elaborati devono corrispondere, in caso di prelevamento di campioni, ai requisiti qualitativi e quantitativi precedentemente accennati.

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

I P.I. sono sostanzialmente dei mangimi che, per poter essere somministrati agli animali, devono essere opportunamente miscelati con altri mangimi. Di conseguenza, conformemente a quanto indicato nell'art. 13 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, le relative confezioni e le etichette dovranno essere contraddistinte dalle denominazioni e indicazioni obbligatorie riportate alle lettere *A*, *B* e *C* dell'allegato III alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla produzione e commercializzazione dei mangimi.

Si ricorda che questo allegato è stato recentemente modificato ed aggiornato con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89.

Sulle confezioni o sui cartellini dei P.I. deve essere chiaramente visibile la scritta «Prodotto intermedio».

Inoltre dovranno essere riportate tutte le indicazioni richiamate dall'art. 13 del decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Le confezioni o i cartellini dei M.M. e dei P.I. dovranno essere contrassegnate anche da una fascia di colore azzurro e dovranno riportare la scritta «da cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria».

Le istruzioni per l'uso dei M.M. e dei P.I. dovranno riportare, in modo chiaro ed inequivocabile, le indicazioni necessarie per una loro corretta utilizzazione, nonché, le dosi di impiego.

Per i M.M. complementari e per i P.I. le istruzioni dovranno specificare la percentuale di incorporazione in altri mangimi per ottenere il M.M. finito contenente le dosi giornaliere di sostanze medicamentose indicate nelle etichette delle P.M. o dei P.I. utilizzati.

I M.M. possono essere fabbricati con una sola P.M.; tuttavia è consentita la fabbricazione dietro prescrizione di un medico veterinario, di M.M. preparati con più di una P.M. o con più di un prodotto intermedio nel limite comunque di non più di quattro principi attivi medicamentosi nello stesso M.M.

Nell'effettuare la prescrizione i medici veterinari dovranno garantire, sotto la loro responsabilità, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, quarto comma, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, ed avranno cura di annotare il relativo trattamento sul registro prescritto dal comma 7, art. 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

I tempi di attesa da adottare in questi casi dovranno essere quelli massimi previsti dall'art. 3, comma 6, del sopra richiamato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

I medici veterinari possono anche far ricorso sotto la loro responsabilità, al disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, quando non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in questione.

Qualora non venga ritirata tutta la partita di M.M. prodotta con più di una P.M. ovvero una parte di essa resti inutilizzata presso un allevatore, questa parte residua dovrà essere conservata contraddistinta da un cartello riportante l'indicazione di «rimanenza» nonché la natura del prodotto (etichetta) e la quantità.

Il fabbricante potrà cedere eventuali rimanenze soltanto dietro ulteriore prescrizione veterinaria.

PRESCRIZIONE VETERINARIA

Come precisato nell'art. 8 del decreto legislativo n. 90/1993 e nell'art. 15 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, la prescrizione veterinaria non può avere una validità superiore a sessanta giorni e può essere utilizzata per un solo trattamento.

Per gli animali familiari (animali da compagnia) la prescrizione veterinaria deve essere redatta in unica copia mentre per gli animali produttori di alimenti per l'uomo si richiama l'obbligo di prescrizione in triplice copia.

Si precisa, comunque, che per trattamenti prolungati, specialmente per quelli con indirizzo preventivo o per quantitativi di mangimi alquanto elevati che comunque non devono eccedere il fabbisogno di un mese, la stessa ricetta può essere utilizzata dall'allevatore per ritirare il M.M. prescritto, in più riprese, entro il quantitativo totale indicato dal veterinario, durante il periodo di validità della ricetta stessa.

In tal caso, fermo restando che la copia di ricetta destinata alla U.S.L. competente dovrà essere inoltrata entro sette giorni dalla data della prima consegna, il fornitore del mangime e l'acquirente sono tenuti ad indicare sul retro delle rispettive copie i quantitativi di M.M. consegnati/ritirati ogni volta.

Inoltre i M.M. per il trattamento degli animali i cui prodotti sono destinati al consumo umano debbono essere consegnati rispettando i quantitativi prescritti nella ricetta veterinaria.

Nella consegna di mangimi medicati per mezzo di carri silos o di sacconi, è consentita una tolleranza del 5% in più o in meno tra il peso effettivo del prodotto che viene scaricato presso l'allevamento ed il peso indicato sulla ricetta veterinaria.

Il peso effettivo viene comunque riportato sulla bolla di consegna che viene allegata alla ricetta.

Come già previsto per le premiscele medicate, è consentito che un veterinario prescriva M.M. o P.I. ad un allevatore al quale stanno per arrivare animali sotto stress (appena svezzati, al termine di un lungo viaggio, importati, ecc.) o malati, per i quali è necessario un immediato trattamento preventivo o curativo.

In questi casi sulla copia della ricetta destinata alla U.S.L. dovrà essere precisato che gli animali giungeranno nell'allevamento successivamente alla data di compilazione della ricetta.

I tempi di attesa che il veterinario deve riportare sulla ricetta devono essere quelli indicati nella premiscela utilizzata anche quando viene prescritto un M.M. a dosaggi più bassi di quelli normalmente utilizzati.

Si chiarisce inoltre che l'indicazione del nome o ragione sociale del produttore o del fornitore, prevista dal modello di prescrizione del mangime medicato allegato al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è strumentale alla individuazione del prodotto prescritto.

Pertanto il prodotto così individuato potrà essere acquistato presso qualunque distributore autorizzato.

A chiarimento applicativo della deroga prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, si comunica quanto segue.

Nel caso di comparsa associata di più malattie per il cui trattamento e/o prevenzione sia necessaria la contemporanea somministrazione di più principi attivi non contenuti in alcuna specifica premiscela medicata autorizzata, è consentita, sotto la responsabilità del medico veterinario prescrittore, l'associazione, nello stesso mangime medicato, di più di una premiscela medicata autorizzata.

In tal caso, applicando quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, relativamente alla prescrizione di M.M. con più di una premiscela medicata autorizzata, affinché non si configuri un uso improprio di medicinali veterinari, come previsto dall'art. 3, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, le premiscele medicate associate e prescritte dal medico veterinario, devono essere somministrate alla specie animale prevista dal decreto autorizzativo all'immissione in commercio delle singole premiscele, nel rispetto della posologia, delle indicazioni terapeutiche e di ogni altra indicazione autorizzata.

Nella fattispecie le premiscele medicate da utilizzare per la terapia e/o prevenzione devono contenere solo i principi attivi per i quali è consentita l'associazione nell'allegato alla presente circolare.

Il tempo di sospensione da applicare non può comunque essere inferiore a quello indicato per la premiscela con tempo di sospensione più prolungato; il medico veterinario prescrittore può in ogni caso prevedere tempi di interruzione dal trattamento più lunghi.

INTEGRATORI MEDICATI LIQUIDI O IN SUPPORTO IDROSOLUBILE
(art. 19 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 aprile 1994)

A chiarimento dell'art. 19 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 e successive modifiche risulta opportuno definire alcuni termini in esso riportati:

integratori medicati liquidi: sono gli integratori presentati in confezioni contenenti un supporto liquido miscibile in acqua;

integratori medicati in supporto idrosolubile: sono gli integratori presentati sotto forma di polveri idrosolubili;

mangimi liquidi: sono gli alimenti somministrati agli animali in fase liquida ed aventi un contenuto in sostanza secca non superiore al 40%.

Possono rientrare nelle possibilità fornite all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, modificato dal decreto ministeriale 16 aprile 1994, solo gli integratori medicati liquidi e gli integratori medicati in supporto idrosolubile già autorizzati per l'utilizzazione in acqua da bere.

Si precisa che gli integratori medicati già autorizzati per l'impiego in acqua da bere potranno essere denominati «medicinali veterinari prefabbricati da utilizzarsi esclusivamente in acqua da bere» oppure «in mangime liquido» oppure «in mangime liquido ed in acqua da bere», a condizione che le ditte interessate comunichino al Ministero della sanità il cambio di denominazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 aprile 1994.

Resta inteso che il cambio di denominazione non implica alcuna variazione della composizione, della specie di destinazione, del supporto, della posologia e quant'altro riportato nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio dell'integratore medicato stesso.

Gli integratori medicati già autorizzati per l'impiego in mangimi solidi potranno essere denominati «medicinali veterinari prefabbricati» da utilizzarsi esclusivamente in acqua da bere oppure «in mangime liquido ed in acqua da bere» oppure «in mangime liquido» a condizione che le ditte interessate presentino al Ministero della sanità la domanda di autorizzazione al cambio di denominazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 aprile 1994.

L'immissione in commercio di questi ultimi medicinali veterinari prefabbricati può essere attuata solo dopo il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Ministero della sanità.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

ALLEGATO

ASSOCIAZIONI CONSENTITE

Sulfamidici:

1) sulfamidici sistemici fra di loro (fino ad un massimo di tre);

2) sulfamidici sistemici (fino ad un massimo di tre) + un sulfamidico non sistemico;

3) un sulfamidico non sistemico + bacitracina;

4) uno o più sulfamidici sistemici (fino ad un massimo di tre) + una ciclina;

5) uno o più sulfamidici sistemici (fino ad un massimo di tre) + un macrolide;

6) Sulfachinossalina + Amprolium (nel rapporto 1 : 1).

Antibiotici:

1) un macrolide + una ciclina.

Antiparassitari:

1) Piperazina + fenotiazina.

DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE SOPRACITATE:

Sulfamidici:

sistemici: Sulfachinossalina, Sulfacloropirazina, Sulfacloropiridazina, Sulfadimetossina anche in associazione (1 : 1) con Diaveridina, Sulfamerazina, Sulfametazina, Sulfametilfenilpirazolo;

non sistemici: Sulfamonometossina.

Antibiotici:

cicline: Clorotetraciclina, Ossitetraciclina, Tetraciclina;

macrolidi: Spiramicina, Tylosina, Eritromicina.

Anticoccidici:

sulfamidici: Sulfachinossalina, Sulfamerazina, Sulfacloropirazina, Sulfadimetossina, Sulfametazina;

altri: Amprolium, Amprolium + Etopabato.

96A0668

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 febbraio 1996

Dollaro USA	1573,36
ECU	1957,26
Marco tedesco	1067,05
Franco francese	310,11
Lira sterlina	2405,67
Fiorino olandese	952,80
Franco belga	51,892
Peseta spagnola	12,632
Corona danese	275,83
Lira irlandese	2483,39
Dracma greca	6,440
Escudo portoghese	10,273
Dollaro canadese	1143,01
Yen giapponese	14,939
Franco svizzero	1304,93
Scellino austriaco	151,74
Corona norvegese	244,10
Corona svedese	225,95
Marco finlandese	346,71
Dollaro australiano	1187,41

96A0757

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare meridionale, società cooperativa a responsabilità limitata, in Grottaminarda.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 15 gennaio 1996, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare meridionale, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaminarda (Avellino), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

96A0723

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Revoca del finanziamento concesso alla società Ceneplast S.r.l.

Con decreto direttoriale del 4 ottobre 1995 è revocato il finanziamento concesso alla società Ceneplast S.r.l. con decreto del Ministro dell'ambiente n. 1640 del 15 giugno 1989.

96A0721

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1996, le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.n.c. So.De.Le di Villani Jaures e C. con sede in Sant'Ilario D'Enza (Reggio Emilia), sono state confermate a favore della S.r.l. So.De.Le. Magazzini generali e frigoriferi.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1996, sono state revocate le autorizzazioni concesse alla S.E.M.A.G. a gestire un magazzino generale in Corcagnano, e la S.p.a. Magazzini generali fiduciari di Mantova, è stata autorizzata a gestire detto magazzino.

96A0722

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° agosto 1994-1° agosto 1999» a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti (cod. 52805).

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° febbraio 1996-1° agosto 1996.

Si rende noto che, per il periodo 1° febbraio 1996-1° agosto 1996, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione Efim 1° agosto 1994-1° agosto 1999» a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, nella misura del 5,10%.

Si riportano i tassi di interesse lordo relativi ai semestri precedenti:

N. cedola	Semestre	Tasso lordo
1°	1° agosto 1994-1° febbraio 1995	4,75%
2°	1° febbraio 1995-1° agosto 1995	5,00%
3°	1° agosto 1995-1° febbraio 1996	5,70%

96A0724

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995).

Nelle tabelle allegate alla legge citata in epigrafe e qui di seguito riportate, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicato, sono apportate le seguenti correzioni agli errori di stampa verificatisi:

sotto la tabella n.1/A - stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla pag. 119, in corrispondenza del capitolo 2431, sotto la colonna «Autorizzazione di cassa» l'importo deve leggersi: «*545.000.000*» ed alla pag. 125, in corrispondenza del capitolo 3741, sotto la colonna «Autorizzazione di cassa», l'importo deve leggersi: «*2.500.000*»;

sotto la tabella n. 2 - stato di previsione del Ministero del tesoro, alla pag. 170, in corrispondenza del capitolo 4457, sotto la colonna «Autorizzazione di cassa», l'importo deve leggersi: «*65.800.000*»;

sotto la tabella n. 15 - stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

alla pag. 648, nella prima colonna, in fondo, l'ultimo numero di «capitolo» deve intendersi «*1103*»;

alla pag. 650, in corrispondenza del capitolo 1503, sotto la colonna «Autorizzazione di cassa», l'importo deve leggersi: «*50.000.000*»;

alla pag. 656, sotto la colonna «Autorizzazione di cassa», in corrispondenza del capitolo 8022, l'importo deve leggersi «*4.850.000.000*» ed il totale della categoria XI deve leggersi: «*54.850.000.000*»;

nella tabella n. 19 - stato di previsione del Ministero dell'ambiente, alla pag. 715, in corrispondenza del capitolo 1086, sotto la colonna «Competenza», l'importo deve leggersi: «*450.000.000*» ed alla pag. 716, al capitolo 2952, la «denominazione del capitolo stesso» deve leggersi: «*SPESE PER ATTIVITÀ* DI COOPERAZIONE ...».

96A0682

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 113
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189